1867

N° 337

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.

Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma (*franco ai confini*)		»	52	27	15

FIRENZE, Lunedì 9 Dicembre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria e Germ.		»	112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il numero 4080 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il messaggio in data del 6 dicembre corrente, col quale l'ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacanti i collegi elettorali di Vimercate, n° 245, Palata, n° 258, Pallanza, n° 292, Cittadella, n° 455, e Reggio d'Emilia, n° 360;

Veduto l'articolo 63 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

I collegi elettorali di Vimercate, n° 245, Palata, n° 258, Pallanza, n° 292, Cittadella, n° 455, e Reggio d'Emilia, n° 360, sono convocati pel giorno 22 dicembre corrente affinchè procedano alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 29 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 8 dicembre 1867.

VITTORIO EMANUELE.

GUALTERIO.

Il numero 4055 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Considerando che ogni ulteriore ritardo nell'attivazione del trattato di commercio e di navigazione da Noi conchiuso colla Repubblica orientale dell'Uruguay, mentre sarebbe contrario al tenore delle disposizioni dello stesso trattato, potrebbe altresì tornare di grave pregiudicio agli interessi commerciali dell'Italia in quelle regioni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio, ministro segretario di Stato per gli affari esteri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Il Nostro Governo è autorizzato a dare intanto piena esecuzione al trattato di commercio e di navigazione, ed annessa dichiarazione, fra l'Italia e la Repubblica orientale dell'Uruguay, concluso in Montevideo il dì 7 maggio 1866, e le cui ratificazioni furono ivi scambiate il 10 settembre del corrente anno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 7 novembre 1867.

VITTORIO EMANUELE.

L. F. MENABREA.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno salute.

Un trattato di commercio e di navigazione essendo stato conchiuso tra l'Italia e la Repubblica orientale dell'Uruguay, e sottoscritto dai rispettivi plenipotenziari a Montevideo addì 7 del mese di maggio dell'anno mille ottocentosessantasei;

Trattato del tenore seguente:

Sua Maestà il Re d'Italia

e

L'Eccell.mo signor Governatore provvisorio delegato della Repubblica orientale dell'Uruguay

Animati da uguale desiderio di dare un maggiore sviluppo alle relazioni di commercio e di navigazione, che felicemente sussistono fra i due Stati, e convinti che il mezzo più efficace per conseguire uno scopo tanto importante, sia quello di assicurare reciprocamente ai cittadini d'ambi i paesi nuove facilitazioni e nuove garanzie, hanno di comune consenso stabilito di conchiudere un nuovo trattato di commercio e di navigazione, ed a tale effetto hanno nominati a loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

Il cavaliere Raffaele Ulisse Barbolani, commendatore del Suo Reale Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, commendatore del Reale Ordine del Cristo di Portogallo, cavaliere del Reale Ordine di Danebrog di Danimarca, ecc. ecc., Suo ministro residente presso questa Repubblica;

L'Eccell.mo signor Governatore provvisorio delegato della Repubblica orientale dell'Uruguay:

Sua Eccellenza il dottor don Carlos de Castro, gran croce dell'Ordine del Cristo del Brasile, Suo ministro segretario di Stato al dipartimento delle relazioni estere:

I quali, dopo avere scambiato i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto e firmato i seguenti:

Art. 1. Vi sarà fra i territori delle due alte parti contraenti libertà e reciprocità di commercio e di navigazione.

I cittadini orientali negli Stati di Sua Maestà il Re d'Italia ed i cittadini italiani nella Repubblica orientale dell'Uruguay potranno arrivare liberamente e con tutta sicurezza coi loro bastimenti e carichi in tutti quei luoghi, porti e fiumi, ai quali sia attualmente e possa essere in avvenire permesso agli altri stranieri di arrivare, entrare ne' medesimi, rimanere e risiedere in qualsiasi porto de' detti territori.

Essi potranno con ogni libertà risiedere in qualunque luogo più loro convenga, onde dare corso ai loro affari; godranno sotto ogni rapporto degli stessi vantaggi accordati ai cittadini o sudditi della nazione più favorita, senza dover pagare alcuna maggiore tassa o imposta che quelle pagate dai medesimi, sempre inteso colla condizione di assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

Art. 2. I cittadini e sudditi di ciascheduno dei due paesi andranno esenti nell'altro da ogni servizio personale sì nell'esercito che nella marina e nelle milizie nazionali, come pure da ogni contribuzione di guerra, imprestito forzato, requisizione o servizio militare d'ogni sorta.

In tutti gli altri casi le proprietà mobili ed immobili dei rispettivi cittadini o sudditi non saranno soggette ad altri gravami, riscossioni od imposte, che a quelle che vengano sopportate dai cittadini o sudditi della nazione più favorita.

Art. 3. Nel caso, il che Dio non voglia, di una guerra fra le due alte parti contraenti, si concederà ai cittadini e sudditi dell'uno e dell'altro Stato, che fossero soltanto transeunti, un termine di sei mesi per quelli che abitano sulle coste, e di un anno per quelli che si trovano nell'interno, perchè possano imbarcarsi in quel porto che più loro convenga, rispettando i crediti sia particolari, sia sopra il tesoro o banchi, che loro appartengono.

Gli altri cittadini o sudditi, che avessero stabilimenti fissi di commercio, o per uso di qualche professione od occupazione privata, potranno rimanere nel paese, se ciò loro convenga, senza soffrire la menoma molestia nelle loro persone o nelle loro proprietà, conchè, per altro, non commettano atti di ostilità e non contravvengano alle leggi vigenti.

Art. 4. Potranno i cittadini o sudditi dell'una delle due nazioni liberamente disporre dei beni che posseggono nel territorio dell'altra, ne' medesimi *casi*, e coi medesimi mezzi o contratti che i nazionali.

I cittadini o sudditi d'uno dei due paesi, che fossero eredi d'individui morti nell'altro, potranno succedere nei loro beni, sia per testamento, sia *ab intestato*, e prenderne possesso in persona o per mezzo di procuratore, e disporne liberamente come crederanno meglio, senza pagare altri diritti od imposte che quelle che in casi uguali pagherebbero i nazionali.

Qualora l'erede di detti beni debba venderli ed esportarne il valore, non sarà assoggettato ad alcuna restrizione o tassa, cui non sarebbe in simili casi assoggettato un nazionale.

Le questioni che possono sorgere in quanto al diritto di successione a tutta o parte della eredità fra i cittadini o sudditi de' due paesi con quelli dell'altro, o con sudditi di una terza potenza, saran giudicate dai tribunali di giustizia, in conformità delle leggi dello Stato nel cui territorio esistono i beni ereditari.

Art. 5. I bastimenti italiani che entreranno carichi od in zavorra nei porti della Repubblica orientale dell'Uruguay, e reciprocamente i bastimenti orientali che entreranno carichi od in zavorra nei porti degli Stati italiani, qualunque sia la loro portata, la loro provenienza o la loro destinazione, saranno trattati al loro entrare, alla loro uscita e durante il loro soggiorno, sullo stesso piede dei bastimenti della nazione più favorita, per tutto ciò che riguarda i diritti d'ancoraggio, tonnellaggio, caricamento, scaricamento, pilotaggio, faro, quarantena, patente di sanità, spedizione, e generalmente per tutti i diritti o pesi di qualunque natura, concernenti il bastimento, percepiti sia per conto dello Stato, sia per conto di stabilimenti pubblici o particolari, di compagnie o di corporazioni.

Art. 6. Ogni sorta di merci ed oggetti di commercio, prodotti naturali o dell'industria della Repubblica orientale dell'Uruguay, o di qualunque altro paese, che possono essere introdotti legalmente su bastimenti italiani nei porti del Regno d'Italia, potranno egualmente esservi introdotti da bastimenti dello Stato orientale dell'Uruguay, senza dover pagare altri o maggiori diritti di qualunque denominazione sieno, riscossi in nome od a pro del Governo, delle autorità locali o di qualunque stabilimento privato, se non quelli che essi pagherebbero introdotti su bastimenti italiani; e reciprocamente si stabilisce lo stesso per questi nei porti della Repubblica orientale dell'Uruguay.

La stessa assimilazione reciproca alla bandiera nazionale avrà luogo, quanto alla esportazione, senza differenza di destinazione.

Art. 7. Per maggiore chiarezza dei due precedenti articoli, si stabilisce che la concessione in essi fissata sarà la stessa, sia che i bastimenti delle due nazioni vengano direttamente dai loro porti rispettivi, sia che procedano da porti stranieri.

Art. 8. Nella Repubblica orientale dell'Uruguay non si imporranno altri o maggiori diritti di importazione ai prodotti naturali o dell'industria del Regno d'Italia; nè in questo s'imporranno, ai prodotti naturali o della industria di quella, maggiori od altri diritti d'importazione, che quelli imposti sovra simili articoli provenienti da altri paesi.

Ugualmente non si frapporrà ostacolo o proibizione alcuna all'importazione od esportazione d'ogni articolo proveniente dal suolo o dall'industria del Regno d'Italia o della Repubblica orientale dell'Uruguay, all'entrata ed all'uscita dai porti d'ambi i paesi, che non sia applicabile a qualunque altra nazione.

Art. 9. I bastimenti dell'uno dei due Stati che entreranno nei porti dell'altro, avranno la facoltà di non deporvi o prendervi che una parte del loro carico, e di rendersi in seguito in altri paesi o scali dello stesso Stato, dov'è permesso il commercio straniero, per completarvi il loro carico o scarico, secondo i regolamenti vigenti.

Però la navigazione di costa o di cabotaggio è esclusivamenee riservata nei due paesi ai bastimenti nazionali.

Art. 10. Onde non possa sorgere dubbio sull'essere un bastimento sì o no nazionale, ambe le parti contraenti convengono nel considerare e riconoscere come italiani o della Repubblica orientale dell'Uruguay quelli che di buona fede sieno proprietà dei loro rispettivi cittadini o sudditi, accertata con titoli autentici spediti dalle autorità competenti dell'uno o dell'altro paese, qualunque ne sia la costruzione e la nazionalità dell'equipaggio.

Art. 11. Nel caso che una delle alte parti contraenti si trovasse in guerra con una terza potenza, i cittadini o sudditi dell'altra potranno continuare il loro commercio o navigazione col medesimo Stato, eccettuati soltanto i porti e piazze che fossero bloccati od assediati per mare o per terra; ed affine di rimuovere ogni dubbio in questo caso, resta convenuto che qualunque bastimento della nazione delle due alti parti contraenti che si incontrerà diretto ad un porto bloccato, non sarà detenuto nè confiscato, se non che nel caso in cui, dopo una prima notificazione di blocco, inscritta sulle sue carte di bordo dal comandante che lo dirige o chi per esso, tornasse lo stesso bastimento a presentarsi onde tentare di violare il blocco statogli notificato.

Art. 12. Nello stesso caso dell'articolo precedente, cioè di guerra di uno dei due Stati contraenti contro una terza potenza, nessuno dei cittadini o sudditi dell'altro potrà accettare da quella commissione o patenti per agire ostilmente contro il primo, sotto pena d'essere trattato come pirata.

Art. 13. Ogni operazione relativa al salvataggio dei bastimenti della nazione orientale dell'Uruguay, naufragati sulle coste del Regno d'Italia, sarà diretta dai consoli generali, consoli, vioeconsoli o agenti consolari dell'Uruguay; e reciprocamente i consoli generali, consoli, viceconsoli e agenti consolari italiani dirigeranno le operazioni relative al salvataggio dei bastimenti della loro nazione, naufragati od investiti sulle coste della Repubblica orientale dell'Uruguay.

L'intervenzione delle autorità locali avrà luogo in entrambi i paesi soltanto per mantenere l'ordine, garantire gl'interessi dei ricuperatori, se sono estranei agli equipaggi naufragati, ed assicurare l'eseguimento delle cautele per l'entrata e l'uscita delle merci salvate.

Nell'assenza, e fino all'arrivo dei consoli generali e agenti consolari, le autorità locali dovranno però sempre prendere tutte le misure necessare per la protezione degli individui e la conservazione degli effetti naufragati.

Rimane convenuto inoltre che le merci salvate non saranno soggette ad alcun dazio, a meno che sieno introdotte pel consumo interno.

Art. 14. Ogniqualvolta non vi sieno stipulazioni contrarie fra gli armatori, i caricatori e gli assicuratori, le avarie sofferte in mare dai bastimenti dei due paesi nel rendersi ai porti rispettivi saranno regolate dai consoli generali, consoli, viceconsoli od agenti consolari della loro nazione, a meno che però degli abitanti del paese ove risiedono i detti ufficiali consolari non si trovassero interessati in queste evarie; perchè, a meno di compromessi amichevoli fra tutte le parti interessate, esse dovrebbero essere regolate in tal caso dalle autorità locali.

Art. 15. Le due alte parti contraenti convengono che ogni favore, esenzione, privilegio o immunità qualsiasi in fatto di commercio, navigazione o attribuzioni di consoli, che una di esse abbia concesso o sarà per concedere a cittadini o sudditi di qualsiasi altro Governo, Nazione o Stato, s'intenderanno, in uguaglianza di casi e circostanze, estendibili ai cittadini o sudditi dell'altra parte contraente, gratuitamente, se la concessione in favore dell'altro Governo, Nazione o Stato fosse gratuita; e con compenso eguale o equivalente, se la concessione fosse condizionale, dovendo nonostante domandarsi dalla parte che la desidera e farsi constare in un protocollo che si formolerà a tale oggetto.

Rimane inteso però che dagli effetti del presente articolo e dell'ottavo si considerano eccettuate le stipulazioni consegnate nell'articolo 2°, § 3°, e nell'articolo 3, § 4°, del trattato celebrato fra la Repubblica e la Prussia e gli Stati dello Zollverein, riguardo alla navigazione di cabotaggio, e dai paesi limitrofi; le quali stipulazioni sono del tenore seguente:

« Articolo II, § 3° — Si dichiara qui espressamente che nelle stipulazioni del presente articolo non è compresa la navigazione di cabotaggio tra un porto ed un altro situati nel medesimo territorio; ma non sarà considerato come cabotaggio se una nave di oltremare compia gradatamente il suo carico in vari porti del territorio di una delle parti contraenti, o se scarichi dettagliatamente in varii porti.

« Nel caso che in questo punto fosse conceduta una maggior franchigia da parte della Repubblica orientale a qualsiasi altra nazione che non sia tra le limitrofe o vicine, si intenderà essa concessa ai sudditi e alle navi degli Stati dello Zollverein. »

« Articolo III, § 4° — Il pareggio e l'assimilazione che si stabilisce in questo articolo, non comprende i casi in cui siano accordati favori, privilegi o esenzioni, in fatto di commercio e navigazione, ai paesi limitrofi e vicini, od ai cittadini o sudditi di essi paesi. Ma se si fosse accordato, o si accordasse a qualsiasi altro paese, che non sia tra i mentovati, il vantaggio di esser considerato come la nazione più favorita, senza la limitazione contenuta nel presente articolo, tale vantaggio si riputerà concesso agli Stati dello Zollverein. »

Art. 16. I bastimenti mercantili d'uno dei due Stati, che pel cattivo tempo, o per altri motivi, dovessero rilasciare forzatamente in qualche porto dell'altro, saranno esenti dal pagamento d'ogni qualunque diritto, purchè non facciano operazione alcuna di commercio.

Art. 17. Godranno pure della esenzione portata dall'articolo precedente tutti i bastimenti mercantili d'uno dei due Stati, i quali, anche fuori del caso di forza maggiore, rilasciassero in qualche porto dell'altro per sentire le notizie della piazza o rifornirsi di viveri o d'altri oggetti necessari alla navigazione, per deporre ammalati a terra e ricevere l'assistenza medicale a bordo, purchè non facciano alcuna operazione di commercio e non si arrestino nel porto al di là di quattordici giorni da quello del loro approdo.

Art. 18. I consoli generali, consoli e viceconsoli nominati dall'Italia e dalla Repubblica orientale dell'Uruguay, saranno reciprocamente ammessi e riconosciuti, presentando i loro atti di nomina secondo la forma stabilita nei territori rispettivi. L'*exequatur* necessario per il libero esercizio delle loro funzioni sarà rilasciato senza spesa; e sulla presentazione del detto documento le autorità amministrative e giudiziarie dei porti, città o luoghi di loro residenza, ve li faranno godere immediatamente delle prerogative annesse alle loro funzioni nel rispettivo circondario consolare.

Art. 19. I consoli generali, consoli e viceconsoli rispettivi godranno nei due paesi dei privilegi generalmente attribuiti alla loro carica, come l'esenzione dagli alloggi militari e quella da tutte le contribuzioni dirette, tanto personali, quanto mobiliari e suntuarie, a meno che per altro non siano cittadini del paese, e non vi divengano proprietari o possessori di beni immobili, o finalmente non vi esercitino il commercio; nei quali casi saranno soggetti agli stessi carichi ed imposte che gli altri particolari.

Potranno i detti agenti collocare al disopra della loro casa un quadro collo stemma della loro nazione e con un'iscrizione: *Consolato generale d'Italia*; *Consolato generale della Repubblica orientale dell'Uruguay*; e nei giorni di solennità pubbliche, nazionali o religiose, essi potranno pure inalberare sulla casa consolare una bandiera nazionale. Resta inteso però che questi segni esteriori non potranno interpretarsi mai come conferenti un diritto d'asilo.

I consoli generali, consoli, viceconsoli e loro cancellieri non potranno essere sottomessi a comparire come testimoni davanti ai tribunali.

Quando la giustizia del paese avrà bisogno di prendere qualche loro dichiarazione giuridica, essa dovrà farne la domanda per iscritto o trasportarsi al loro domicilio per riceverla di viva voce.

In caso di morte, d'impedimento o di assenza dei consoli o viceconsoli, i loro cancellieri o segretari saranno di pieno diritto ammessi alla gestione interinale degli ufficii consolari, senza impedimento od ostacolo per parte delle autorità locali, le quali anzi daranno loro in tutti i casi ogni assistenza e li ammetteranno per tutto il periodo della loro gestione interinale al possesso di tutti i diritti, privilegi ed immunità stipulate in questa Convenzione in favore dei consoli generali, consoli e viceconsoli.

Art. 20. Gli archivi ed in generale tutte le carte di cancelleria dei consolati rispettivi saranno inviolabili, e non potranno essere prese o visitate dalle autorità locali.

Art. 21. I consoli generali, i consoli e viceconsoli dei due paesi potranno dirigersi alle autorità della loro residenza, ed al bisogno, in mancanza di un agente diplomatico della loro nazione, ricorrere al Governo supremo dello Stato presso il quale esercitano le loro funzioni, per reclamare contro ogni infrazione venisse commessa dalle autorità o funzionari del detto Stato, dei trattati o convenzioni esistenti fra i due paesi, o contro ogni altro abuso di cui avessero a dolersi i loro nazionali, ed avranno il diritto di fare tutti i passi giudicati necessari per ottenere pronta e buona giustizia.

Art. 22. I consoli generali e consoli rispettivi potranno stabilire degli agenti consolari o vice consoli nelle differenti città, porti o luoghi del loro distretto consolare, ed ove il bene del servizio loro affidato lo esigerà, salvo, ben inteso, l'approvazione e lo *exequatur* del Governo territoriale. Questi agenti potranno essere indistintamente scelti fra i cittadini o sudditi dei due paesi, come fra gli stranieri, e saranno muniti di un brevetto di nomina rilasciato dal console che li avrà scelti e sotto i cui ordini saranno collocati.

Godranno essi inoltre degli stessi privilegi ed immunità stipulate dalla presente Convenzione, salvo le eccezioni consacrate dall'art. 20, ed il caso in cui sarebbero cittadini del paese ove risiedono.

Art. 23. I consoli generali, i consoli e vice consoli rispettivi avranno la scelta di ricevere nella loro cancelleria, al domicilio delle parti o a bordo dei bastimenti del loro paese le dichiarazioni ed altri atti che i capitani, equipaggi, passeggieri, negozianti o cittadini della loro nazione vorranno farvi, compreso il loro testamento o disposizioni di ultima volontà, e tutti gli altri atti notarili, quand'anche abbiano per oggetto il conferire ipoteca; non dovendo questa però aver effetto se non dal giorno in cui sarà registrata negli uffici del paese a cui il concedente appartenga, e in conformità delle leggi vigenti.

I consoli generali, consoli e vice consoli rispettivi avranno inoltre il diritto di ricevere nella loro cancelleria ogni atto convenzionale fra uno o varii dei loro nazionali ed altre persone del paese ove essi risiedono, ed anche ogni atto convenzionale concernente cittadini di quest'ultimo paese, purchè, ben inteso, questi atti abbiano rapporto a beni situati o ad affari da trattarsi sul territorio della nazione cui apparterrà nella sua qualità ufficiale il console o l'agente dinanzi a cui saranno fatti.

Le spedizioni di detti atti debitamente legalizzati dai consoli e vice consoli, o muniti del sigillo ufficiale del loro consolato, faranno fede in giustizia davanti a tutti i tribunali, giudici ed autorità, tanto in Italia quanto nella Repubblica orientale dell'Uruguay, come se fossero gli originali, ed avranno la stessa forza, come se fossero stati ricevuti da notari od altri funzionari pubblici dell'uno o dell'altro Stato, purchè questi atti sieno rogati nelle forme volute dalle leggi dello Stato cui il console appartiene, e sieno quindi stati sottomessi a quelle formalità; come, per esempio, bollo ed insinuazione, che reggono la materia nel paese in cui l'atto deve ricevere la sua esecuzione.

Art. 24. In caso di morte di un cittadino o suddito appartenente ad una delle parti contraenti nel territorio dell'altra, dovranno le autorità locali informarne immediatamente il più vicino console generale, console o vice console della nazione del defunto: e reciprocamente i consoli generali, consoli e vice consoli le autorità locali. Nello aprirsi la successione, in caso che ad essa non fossero chiamati eredi legittimi o testamentarii, nè fosse stato nominato un esecutore testamentario, e indistintamente in tutti i casi d'assenza degli eredi di tale successione sotto qualunque titolo, i mentovati agenti consolari potranno, tanto nell'interesse degli eredi come in quello de' creditori della eredità, procedere alle seguenti formalità ed incumbenze:

1° Alla collocazione de' suggelli, ufficialmente o a richiesta delle parti interessate, su tutti gli effetti mobili e carte del defunto, con l'assistenza delle autorità locali, le quali potranno incrociare i loro suggelli, che non potranno essere rotti se non di comune accordo;

2° Alla formazione dell'inventario con l'assistenza dell'autorità competente del paese;

3° Alla vendita, secondo gli usi del luogo, di tutti gli effetti mobili, prodotti che siano soggetti a deteriorazione e che appartengano alla eredità, anche con intervento dell'autorità locale;

4° All'amministrazione dei beni immobili, tenuta personalmente, o per mezzo di un agente delegato sotto la propria responsabilità, senza che perciò, in quest'ultimo caso, debba intervenire l'autorità locale, a meno che non venga ciò richiesto da cittadini o sudditi del paese in cui siasi aperta la successione, o che cittadini o sudditi di una terza potenza abbiano da far valere i loro diritti alla detta successione.

In tali casi, sorgendo difficoltà o discussioni fra gli interessati, queste dovranno essere definite dai tribunali locali, e i consoli non potranno intervenire in giudizio, se non come rappresentanti della stessa successione;

5° Nel caso d'altronde in cui la successione di uno dei cittadini o sudditi delle parti contraenti si apra nella forma specificata nel primo paragrafo del presente articolo, e in un sito ove non risieda alcun agente consolare della nazione del defunto, l'autorità locale, nel comunicare l'accaduta morte al console più prossimo, dovrà procedere immediatamente di ufficio all'apposizione dei suggelli, e aspetterà che questi personalmente, o per mezzo di un agente delegato, intervenga alla rottura dei suggelli e alle operazioni prescritte, a garanzia dei diritti degli eredi o degli altri interessati;

6° I detti agenti consolari potranno, tenendo in conto la importanza della eredità e le circostanze che ad essa si riferiscono, fare annunziare nei diarii più divulgati del distretto in cui risiegono, la morte del defunto, e fisseranno un termine perentorio entro del quale i creditori dovranno produrre i loro reclami presso il console, il qual termine sarà in ragione della distanza dei luoghi e non mai maggiore di sei mesi. E questo senza pregiudizio dei diritti dei reclamanti, che potranno farli valere anche dopo il termine e innanzi a chi competa, come ancora delle disposizioni vigenti sulla prescrizione.

Gli agenti consolari non dovranno liquidare la successione senza il consenso degli interessati, se non solamente per la parte necessaria al pagamento totale dei debiti dell'eredità, ai creditori esistenti nel luogo; dopo di che gli agenti consolari potranno far la consegna della successione e de' suoi guadagni ai legittimi eredi o ai logo mandatari. In caso però di contestazioni sopra i crediti contro la eredità o sopra la qualità ereditaria tra i pretendenti, sulla validità del testamento e sulla totalità stessa della eredità, la consegna di essa non potrà aver luogo fino a che non sia risoluto o provveduto in altro

modo dalla autorità competente, siccome è indicato nell'articolo 4.

Nel caso che entro il termine di un anno e mezzo non si presentassero eredi testamentarii, nè legittimi, a raccogliere la eredità, i beni di cui essa si compone, o i suoi prodotti, saranno posti dal console rispettivo a disposizione del Governo dello Stato in cui esistono o esistevano detti beni, perchè si dia ad essi il destino competente a norma della legislazione locale.

Art. 25. Come conseguenza dell'articolo precedente, resta convenuto fra le due alte parti contraenti, che simile facoltà compete ai consoli generali, consoli ed altri agenti consolari delle due nazioni nei casi di morte *ab intestato* di qualche individuo facente parte dell'equipaggio dei bastimenti della loro nazione, sia che la morte si verifichi durante il viaggio o nel porto, sia che abbia luogo accidentalmente in terra.

Art. 26. In tutto ciò che riflette la polizia dei porti, il caricamento o scaricamento dei bastimenti, la sicurezza delle merci, beni ed effetti, i cittadini e sudditi dei due paesi saranno rispettivamente sottoposti alle leggi e statuti del territorio; però i consoli generali, consoli e vice consoli rispettivi saranno esclusivamente incaricati dell'ordine interno a bordo dei bastimenti di commercio della loro nazione, e giudicheranno tutte le contese che insorgeranno fra il capitano e le persone dell'equipaggio, ma le autorità locali potranno intervenire allorquando i disordini accaduti saranno di natura da turbare la pubblica tranquillità a terra o nel porto, e potranno egualmente pronunziare su queste contese quando una persona estranea all'equipaggio vi fosse involta.

In tutti gli altri casi le dette autorità si limiteranno a prestare man forte ai consoli generali, consoli e vice consoli, quando costoro lo richiederanno, per far arrestare e condurre in prigione quelli fra gli individui dell'equipaggio che giudicassero dovervi mandare in seguito a queste contese.

Art. 27. I consoli generali, consoli e vice consoli rispettivi potranno far arrestare e rimandare sia a bordo, sia nel loro paese, i marinai e tutte le altre persone facenti regolarmente parte degli equipaggi dei bastimenti mercantili e da guerra della nazione rispettiva, che avranno disertato dai detti bastimenti. A tale effetto si dirigeranno essi per iscritto alle competenti autorità locali e giustificheranno colla presentazione dei registri del bastimento e del ruolo di equipaggio, o se il bastimento fosse già partito, colla copia degli accennati documenti, debitamente da loro certificata, che gli uomini reclamati facevano parte del detto equipaggio.

Sopra questa domanda così giustificata, la consegna non potrà esser loro rifiutata. Sarà anzi dato agli stessi agenti consolari appoggio ed assistenza per la ricerca, l'arresto e la cattura dei detti disertori, i quali saranno custoditi nelle prigioni del paese alla richiesta ed alla spesa dei consoli, fino a che questi agenti abbiano trovato una occasione per farli partire.

Per altro, se questa occasione non si presentasse nello spazio di tre mesi, a contare dal giorno dell'arresto, i disertori sarebbero posti in libertà e non potrebbero più essere arrestati per la stessa causa.

Però, se il disertore avesse commesso, oltre a ciò, qualche delitto a terra, la sua estradizione potrà essere differita dalle autorità locali fino a che il tribunale competente abbia debitamente statuito sull'ultimo delitto, e che il giudizio intervenuto abbia ricevuto l'intera sua esecuzione.

Resta egualmente inteso che la gente di mare ed altri individui facenti parte dell'equipaggio, cittadini del luogo ove la diserzione accadde, sono eccettuati dalle stipulazioni del presente articolo.

Art. 28. Le due alte parti contraenti si obbligano a non dare asilo nei loro rispettivi territorii ai malfattori o rei di crimini, ed a prestarsi alla loro reciproca estradizione, qualora concorrano congiuntamente le condizioni seguenti:

1° Allorquando i crimini per i quali si reclama la estradizione sieno stati commessi nel territorio del Governo reclamente;

2° Quando i reati commessi sieno uno o più dei seguenti:

Assassinio, avvelenamento, parricidio, bancarotta fraudolenta, infanticidio, omicidio volontario, stupro o ratto violento, incendio, falsificazione di scritture private o di scritture autentiche o di commercio, compresi i biglietti di banca ed altri effetti pubblici; ma non comprese le falsificazioni non punite dal Codice penale con pene afflittive ed infamanti;

3° Quando questi reati sono provati in modo che le leggi del paese dal quale si reclama la estradizione del colpevole giustifichino l'incarceramento e l'accusa, qualora il delitto si fosse commesso entro la sua giurisdizione;

4° Quando il colpevole sarà reclamato o direttamente in via giudiziaria o per mezzo del rappresentante del Governo della nazione in cui sarà commesso il reato.

Art. 29. L'estradizione non avrà luogo:

1° Se il delinquente reclamato fosse cittadino o suddito del paese al cui Governo se ne dirige la domanda;

2° Per delitti politici.

Resta anzi inteso che, quando fosse stata conceduta per reati enumerati nell'articolo precedente, non potrebbe il delinquente essere processato, nè punito per i delitti politici anteriori alla di lui consegna o connessi coi detti reati.

Se individui stranieri ai due Stati contraenti si rifugiassero da un paese nell'altro, dopo essere stati accusati o condannati per uno dei reati enumerati nell'articolo 28, la loro estradizione dovrà reciprocamente essere accordata dopo essersi ottenuto il consenso del Governo del paese a cui essi appartengono.

Art. 30. I documenti che dovranno essere prodotti in appoggio delle domande di estradizione sono:

Il mandato di cattura rilasciato contro gli inquisiti, ed ogni altro atto avente almeno la stessa forza di questo mandato, ed indicando ugualmente la natura e la gravità dei fatti contro i quali si procede, e la disposizione penale applicabile agli stessi.

Art. 31. Il presente trattato durerà dodici anni, contando dal giorno dallo scambio delle ratifiche, e se un anno prima di questo termine una delle due alte parti contraenti non facesse sapere all'altra ufficialmente la sua intenzione di farne cessare gli effetti, detto trattato continuerà ad essere obbligatorio per dodici mesi al di là del termine qui fissato, e così successivamente fino a tanto che sia passato un anno dopo fatta la detta notificazione ufficiale, qualunque sia l'epoca in cui questa abbia luogo.

Questo trattato sarà approvato e ratificato da S. M. il Re d'Italia e dall'Eccellentissimo signor Governatore provvisorio delegato della Repubblica orientale dell'Uruguay, e le ratifiche saranno scambiate in Montevideo fra otto mesi, e più presto se sarà possibile.

In fede di che i plenipotenziari rispettivi lo hanno firmato, e vi hanno apposto il loro rispettivo sigillo in Montevideo il sette maggio mille ottocento sessantasei.

R. Ulisse Barbolani.
C. De Castro.

Noi, avendo veduto ed esaminato il qui sovrascritto trattato di commercio e di navigazione, ed approvandolo in ogni e singola sua parte, lo abbiamo accettato, ratificato e confermato, come per le presenti lo accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarlo e di farlo osservare inviolabilmente.

In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il Nostro gran sigillo Reale.

Dato in Firenze, addì 9 del mese di maggio, l'anno del Signore mille ottocento sessantasette e del Regno Nostro il decimonono.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di S. M. il Re
Il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri
P. Di Campello.

DICHIARAZIONE firmata dal plenipotenziario del Regno d'Italia e da quello della Repubblica orientale dell'Uruguay al momento dello scambio delle ratifiche del trattato.

Al momento di procedere allo scambio delle ratifiche del trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica orientale dell'Uruguay, firmato in Montevideo il 7 maggio 1866, il sottoscritto cav. Giovanni Battista Raffo, console generale di Sua Maestà il Re d'Italia a Montevideo, per ordine del suo Governo dichiara che, per evitare qualsiasi dubbiezza sul vero significato degli articoli 23 e 24 di quell'atto internazionale, si debba in ogni caso intendere:

1° Che l'ipoteca stabilita dagli atti notarili ricevuti dai consoli generali, consoli e viceconsoli non debba aver effetto, rispetto ai terzi, se non dal giorno in cui saranno adempite le formalità all'uopo stabilite dalle leggi del paese dove si trovano i beni ipotecati;

2° Che nell'aprirsi la successione, in caso che ad essa non fossero chiamati eredi legittimi o testamentari, nè fosse stato nominato un esecutore testamentario, ed indistintamente in tutti i casi di assenza o di incapacità degli eredi sotto qualunque titolo, o degli esecutori testamentari di tale successione, i mentovati agenti consolari potranno, tanto nell'interesse degli eredi, come in quello dei creditori della eredità, procedere alle formalità ed incombenze specificate nell'articolo 24 del trattato.

Montevideo, addì 10 settembre 1867.

G. Raffo.
Alberto Flangini.

Convenzione fra lo Stato e la Società delle ferrovie meridionali.

(Vedi il Regio decreto, n° 4067, nella Gazzetta n. 332)

Nell'intento di prevenire non solo le conseguenze di ogni rallentamento o sospensione dei lavori in corso, ma collo scopo di assicurarne il regolare andamento per la più pronta ultimazione dei vari tronchi fra Caserta e Bovino, della ferrovia da Napoli a Foggia e per il compimento della linea da Gioja a Taranto, i ministri dei lavori pubblici e delle finanze hanno convenuto e convengono quanto segue colla Società delle strade ferrate meridionali, rappresentata dal suo direttore generale:

Art. 1. Il Governo anticiperà nel corso del primo semestre dell'anno 1868 l'importare delle sovvenzioni chilometriche dovute alla Società delle ferrovie meridionali per l'esercizio delle linee adriatiche e tirrene durante il secondo semestre dell'anno stesso.

La somma risultante da una tale anticipazione sarà, in un con quelle altre di cui la Società potrà disporre, impiegata nell'attivare colla massima energia i lavori dei tratti in costruzione della linea Foggia-Napoli in modo da aprire all'esercizio i tronchi compresi tra Benevento e Montecalvo e tra Bovino e Savignano nel mese di luglio 1868, supplendo all'interruzione in tali limiti ristretta con un regolare servizio di vetture sulla strada provvisoria opportunamente sistemata tra i detti due estremi.

Questo servizio sarà messo in coincidenza con quello dei convogli per assicurare che si possa effettuare l'intiero viaggio da Napoli a Foggia in non più di sette ore.

La Società si obbliga inoltre di attivare i lavori della linea da Gioja a Taranto in modo da darla aperta all'esercizio nel suddetto mese di luglio 1868.

Art. 2. Aperti che sieno i nuovi tronchi indicati nel precedente articolo il Governo anticiperà alla Società la sovvenzione chilometrica dovuta per l'anno 1869, purchè i lavori dei tronchi da Montecalvo a Savignano siano spinti con tale attività da dare l'intera linea di Benevento ultimata pel 1° luglio 1869.

Art. 3. Queste anticipazioni avranno luogo in rate non maggiori di 4 milioni ciascuna, e saranno pagate a cominciare dal mese di gennaio prossimo previa regolare constatazione dei lavori eseguiti e del progressivo sviluppo dei medesimi in modo da assicurare l'esatto adempimento delle condizioni suddette.

Art. 4. Le anticipazioni suddette saranno fatte con buoni del Tesoro la cui scadenza non sia anteriore a quella fissata dalla Convenzione 17 giugno 1865 pel pagamento semestrale della sovvenzione chilometrica.

La Società rimborserà al Governo l'interesse dei detti Buoni per tutta la durata dell'anticipazione.

Per norma del Governo nel calcolo dell'anticipazione, la sovvenzione chilometrica sarà provvisoriamente liquidata in base del numero di chilometri in esercizio all'atto di ogni anticipazione.

Art. 5. Qualora una parte delle sovvenzioni chilometriche fosse anticipata per più di dodici mesi, che è la scadenza massima dei buoni del Tesoro, sicchè il Governo dovesse pagare questi Buoni prima del maturamento delle sovvenzioni, esso sarà in facoltà o di emetterne altri per conto ed a spese della Società e per la somma occorrente al rimborso dei Buoni scadenti, oppure di far pagare dalla Società gl'interessi sui Buoni scaduti allo stesso saggio a cui vennero emessi.

Art. 6. La sovvenzione che sarà come sovra anticipata si dichiara fin d'ora estinta e cessato quindi ogni debito del Governo verso la Società pella sovvenzione medesima, salvo la definitiva liquidazione.

A tale effetto la Società delle ferrovie meridionali consente fin d'ora che i mandati che saranno spediti pel pagamento della sovvenzione chilometrica vengano estinti mediante quietanza del tesoriere centrale dello Stato fino alla concorrente della anticipazione fatta dal Governo.

Art. 7. A maggiore garanzia del Governo la Società dovrà lasciare nelle casse erariali l'intera quantità di obbligazioni della serie C depositate a termini dell'articolo 6° della Convenzione 31 ottobre 1866.

La restituzione di queste obbligazioni avrà luogo in proporzione della scadenza delle sovvenzioni chilometriche mediante lo adempimento degli obblighi come sovra assunti dalla Società.

Qualora però la Società rinunciasse al pagamento anticipato della sovvenzione chilometrica dell'anno 1869 essa avrà diritto di ritirare i due terzi del suddetto numero di obbligazioni.

Art. 8. La presente convenzione sarà approvata con decreto Reale da sottoporsi al Parlamento per essere convertito in legge.

Fatto a Firenze, addì 16 novembre 1867.

Il Ministro delle Finanze
L. G. Cambray Digny.
Il Ministro dei Lavori Pubblici
G. Cantelli.
Il Direttore Gen. delle Ferr. Merid.
Bona.

S. M. sopra proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti ha fatto le seguenti disposizioni nel personale giudiziario:

Con decreti del 10 novembre 1867:

Turri Giuseppe, segretario della R procura presso il tribunale civile e correzionale di Voghera, nominato cancelliere della pretura mandamentale di Balzola;

Burco Giacomo, vicecancelliere alla pretura di Voghera, chiamato a reggere il posto di segretario della R. procura presso il tribunale civile e correzionale di Voghera;

Boggiari Baldassarre, vicecancalliere, alla pretura mandamentale di Mombercelli, nominato vicecancelliere alla pretura mandamentale di Voghera.

Con decreto del 13 novembre 1867:

Guerrini Giuseppe, commesso alla R. procura presso il tribunale civile e correzionale di Teramo, dispensato dal servizio.

Con decreto del 21 novembre 1867:

A Schepis Francesco, cancelliere del tribunale commerciale di Trapani, in aspettativa per motivi di salute, prorogata l'aspettativa in seguito a sua domanda fino a tutto dicembre 1867 perdurando i motivi che l'hanno primitivamente determinata.

S. M. sopra proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti ha fatto le seguenti disposizioni nel personale giudiziario:

Con R. decreto del 14 novembre 1867:

Milano Gennaro, pretore in aspettativa, collocato a riposo.

Con RR. decreti del 17 novembre 1867:

Maggiora Natale, già giudice del mandamento di Bosco Marengo, collocato a riposo;

Faraone Felice, pretore del mandamento di Baselice, collocato a riposo.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DELLA MARINA.

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E SERVIZIO MILITARE.

Notificanza.

È aperto un pubblico concorso per via di esami per l'ammissione di n° 15 volontari nel Corpo di commissariato della marina militare, sulle basi stabilite dal R decreto 12 marzo 1863.

I giovani, i quali aspirano ad essere ammessi a tale concorso, dovranno provare, mediante presentazione di regolari documenti:

1° Di essere entrati nel 18° e di non avere oltrepassato il 28° anno di età;

2° Di essere per nascita o per naturalizzazione italiani;

3° Di aver compiuto il corso di rettorica, o quello speciale in un istituto di pubblica istruzione, e di avere in entrambi i casi subito con successo l'esame definitivo.

Le domande di ammissione, corredate dei prescritti documenti e di un certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune dell'aspirante, dovranno essere presentate non più tardi del 5 gennaio 1868 ai Commissariati generali dei dipartimenti marittimi in Genova, Napoli e Venezia, ovvero direttamente al Ministero della marina in Firenze. Tali domande dovranno essere estese su carta da bollo, ed in esse dovrà indicarsi il luogo di abitazione degli aspiranti. Non saranno ammessi agli esami gli aspiranti, i quali non risultassero fisicamente atti al servizio militare.

I nomi dei candidati ammessi saranno pubblicati presso i Commissariati generali dei tre dipartimenti marittimi e presso il Ministero.

Gli esami avranno principio nel giorno 20 gennaio detto in ciascuna sede dei tre dipartimenti marittimi, cioè in Genova, Napoli ed in Venezia.

Essi saranno dati in iscritto e si aggireranno:
Sulle lingue italiana e francese;
Sull'aritmetica;
Sulla storia e sulla geografia.

I candidati saranno senz'altro rimandati ove non posseggano una discreta calligrafia.

La conoscenza della lingua inglese, e la qualità di figlio di R. impiegato o di militare, sono titoli a preferenza in caso di parità di merito.

I candidati, ai quali, per avere ottenuto un maggior numero di punti di merito, competerebbero i posti in concorso, saranno indistintamente addetti agli uffici dei Commissariati generali, e dei Commissariati secondari, od a quelli dei contabili di magazzino, pel termine di un anno per esperimento della loro attitudine prima di essere definitivamente nominati volontari.

Quest'anno sarà però loro computato come servizio per tutti gli effetti che di ragione.

I volontari che non facessero buona prova nel periodo di tempo anzi accennato saranno senza altro rimandati anche prima della scadenza dell'anno di prova.

Firenze, li 19 novembre 1867.

Il Ministro: Provana.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861 e 47 del R. decreto 28 dello stesso mese ed anno;

Si notifica che i titolari delle sottodesignate rendite, allegando la perdita dei corrispondenti certificati d'iscrizione, ebbero ricorso a quest'Amministrazione, onde, previe le formalità prescritte dalla legge, loro ne vengano rilasciati i nuovi titoli.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che, sei mesi dopo la prima pubblicazione del presente avviso, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni si rilascieranno i nuovi certificati.

CATEGORIA DEL DEBITO	NUMERO DELLE ISCRIZIONI	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE PRESSO CUI È ISCRITTA LA RENDITA
Consolidato 5 p. 0,0	64023	Chiesa parrocchiale di Santa Maria di Pompeiana, diocesi di Albenga ed ora riunita a quella di Ventimiglia (circondario di S. Remo). . . . . Lire	10 »	
	72178	Guidetti-Serra Antonio fu Felice, domiciliato in Alessandria . . . . » (Annotata d'ipoteca)	60 »	
	113401	Guarnà Giovanni fu Simone, domiciliato in Genova . »	10 »	Torino
	113402	Detto . . . . » (Ambedue annotate d'ipoteca)	1,190 »	
	14890	Ferreri-Irola avvocato Pietro fu Domenico, domiciliato in Susa . . . . »	300 »	
	115620	Presidente della deputazione provinciale di Calabria Ultra II . . . . » (Vincolata ad usufrutto)	150 »	
	59885	Cossa Margherita vedova Romagnoli, nata Zampieri-Gamberini, fu Antonio Domenico, domiciliata ad Imola » (Vincolata)	1,200 »	
	129464	Cortese Vincenzo, Orsola e Pasqualina, fu Raffaele, minori, sotto l'amministrazione di Carmine Pastore loro madre e tutrice . . . . »	15 »	
	128574	Pierro Raffaele fu Diodato. . . . . »	10 »	
	16918	Riccio Teresa, fu Gaetano, e per essa Florio Giuseppe marito. . . . . »	100 »	
	129278	Vacca Anna Maria fu Raffaele, sotto l'amministrazione di Gennaro Falanga suo marito . . . . »	85 »	
	122688	De Crescentiis Serafino fu Vincenzo . . . . »	15 »	
	10645	Russo Nicola fu Giuseppe . . . . »	340 »	
	10644	Detto . . . . »	125 »	
	69720	Detto . . . . »	5 »	
	69721	Detto . . . . »	5 »	
	21980	Prete Felice fu Agnello . . . . »	45 »	
	5172	Detto (assegno provvisorio) . . . . »	1 75	
	106897	Grasso Pietro di Francesco . . . . »	15 »	
	25703	Detto (assegno provvisorio) . . . . »	2 »	
	48778	Messina Eleonora e ed Enrico, fu Cataldo, minori, sotto l'amministrazione di Maria Michela de Simone Nigoesa . . . . »	285 »	
	87337	Masci Filomena di Domenico . . . . »	25 »	Napoli
	128913	La Gala Giovannina fu Pasquale, moglie di Franzini Rocco . . . . »	20 »	
	14221	Pietrangelo Concetta, fu Filippo e di Angela Maria Onofrio . . . . »	510 »	
	79538	Del Pozzo de Simone figli procreandi di legittimo matrimonio del signor Pasquale Del Pozzo de Simone, fu Gaetano, per la proprietà, e per l'usufrutto a favore di Pasquale Del Pozzo de Simone sua vita durante . . . . »	60 »	
	79540	Del Pozzo de Simone fu Gaetano, sotto l'amministrazione di Lucrezia Carignano . . . . »	195 »	
	107613	Pedicini Maddalena fu Giovanni sotto l'amministrazione di Paolo Caporaso, di Giovanni, di lei marito . . . »	225 »	
	137119	Palumbo Nunzio fu Nicola . . . . »	340 »	
	129433	Falcone Salvatore fu Vincenzo. . . . . »	70 »	
	85404	De Rosa Maria Luigia fu Tommaso. . . . . . . »	75 »	
	54458	De Rosa Maria Luigia di Tommaso. . . . . . . »	25 »	
	5767	Cappelli Filomena di Carlo, sotto l'amministrazione di Cordone Francesco, marito e legittimo amministratore . . . . »	265 »	
	44889	Caristo Ilario fu Giuseppe. . . . . »	230 »	
	65651	Detto . . . . »	10 »	
	97259	D'Ambrosio Giulia fu Gaetano, sotto l'amministrazione di Giovanni Castelloni. . . . . »	510 »	
	8740	Coniglia Francesca e Filomena fu Domenico, minori, sotto l'amministrazione di Vincenza Coniglia (assegno provvisorio) . . . . »	3 50	
	12308	Certificato d'usufrutto a favore di Lombardo Vincenza fu Antonio, domiciliata in Palermo. . . . . » Su rendita intestata a Longo Angelina fu Giuseppe	30 »	
	12309	Altro certificato d'usufrutto a favore di detta Lombardo » Su rendita intestata a Longo Maria fu Giuseppe.	30 »	Palermo
	15422	Altro certificato d'usufrutto a favore di detta Lombardo » Su rendita intestata a Longo Maria fu Giuseppe.	5 »	
	35144	Prebenda parrocchiale di Osio-sotto, mandamento di Verdello (Bergamo) . . . . »	40 »	Milano
Consolidato 3 p. 0/0	3745	Chiesa di S. Pietro a Galleno . . . . »	3 »	
	1580	Detta (assegno provvisorio) . . . . »	1 10	
	5601	Benefizio semplice sotto il titolo della Invenzione della Croce eretto nella chiesa dei Santi Martino e Vittoria in Sarteano, diocesi di Chiusi . . . . »	6 »	Firenze
	11558	Benefizio dei Santi Pompeo e Clemente eretti nella chiesa arcipretale del SS. Salvatore di Castelnuovo di Val di Cecina . . . . »	123 »	
	14346	Detto . . . . »	42 »	

Torino, addì 2 dicembre 1867.

Il Direttore Generale
F. Mancardi.

Il Direttore Capo di divisione
Segretario della Direzione Generale
G. Ciampolillo.

MINISTERO DELL' INTERNO

Avviso di concorso.

Dovendosi provvedere alla nomina di un medico assistente nel sifilicomio di Parma, per un triennio, coll'annuo assegno di lire mille oltre l'alloggio, è a tale effetto aperto un concorso per esame a termini dell'articolo 22 del regolamento approvato con decreto Reale del 25 settembre 1862, n° 869.

Il concorso di cui è parola verrà tenuto nella città di Bologna presso la Commissione esaminatrice a ciò delegata, e coloro che intendessero prendervi parte sono invitati a presentare a tutto il 31 gennaio dell'anno 1868, alla prefettura di Parma, le loro dimande corredate dei documenti indicati dall'articolo 23 del regolamento summentovato.

Firenze 5 dicembre 1867.

Il Direttore capo della Divisione IV
A. Scibona.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA.

Avviso di concorso.

Nel R. Conservatorio di musica di Milano è aperto il concorso ad un posto di ispettrice con l'annuo stipendio di lire mille.

Le aspiranti dovranno, entro la prima metà del mese di dicembre prossimo avvenire, presentare al Ministero della pubblica istruzione le loro domande con la fede di nascita e que' documenti che valgano a provare la loro idoneità.

Firenze, a dì 22 novembre 1867.

Il Direttore Capo della 2ª Divisione
G. Rezasco.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso alla cattedra di patologia speciale medica e clinica medica nella R. Università di Genova.

A norma degli articoli 57, 58, 59, 60, 61 e seguenti della legge 13 novembre 1859 è aperto l concorso per la nomina del professore di patologia speciale medica e clinica medica nella Regia Università di Genova.

Esso avrà luogo presso questa medesima Università.

Gli aspiranti vorranno presentare le loro domande e i loro titoli, nelle forme volute dalle vigenti discipline, a questo Ministero della pubblica istruzione entro tutto il 28 gennaio 1868.

Firenze, 25 settembre 1867.

Il Direttore capo della 3ª Divisione
S. Gatti.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Concorso alla cattedra di patologia generale ed anatomia patologica vacante nella R. Scuola superiore di medicina veterinaria in Torino.

A norma delle disposizioni contenute negli articoli 35, 36, 37, 38 e 117 del regolamento per le Regie scuole superiori di medicina veterinaria di Torino e Milano approvato per Regio decreto 8 dicembre 1860, è aperto il concorso per la nomina del professore di patologia generale e anatomia patologica nella Regia Scuola superiore di medicina veterinaria di Torino.

Esso avrà luogo presso la scuola medesima.

Gli aspiranti dovranno presentare le loro domande e i loro titoli nelle forme volute dalle vigenti discipline a questo Ministero della pubblica istruzione entro tutto il 28 gennaio 1868.

Firenze, 25 settembre 1867.

Il Direttore capo della 3ª Divisione
S. Gatti.

CASSA CENTRALE DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA.

(*Prima pubblicazione.*)

Conformemente alle vigenti disposizioni si notifica, per norma di chi possa avervi interesse, che essendo stato denunziato, nelle debite forme, lo smarrimento della ricevuta sottodesignata, ne sarà rilasciato il duplicato appena trascorsi sei mesi dal giorno in cui avrà luogo la prima pubblicazione del presente, che sarà per tre volte ripetuta ad intervallo di un mese e resterà di nessun effetto il precedente titolo:

Ricevuta del già Fondo d'ammortizzazione Lombardo-Veneto, n° 13,813, in data 18 febbraio 1847, per l'importo capitale di austriache lire 370 pari ad italiane lire 319 75, rappresentante la malleveria prestata a garanzia della sua carica da Fumagalli Carlo, già ricevitore sussidiario e dispensiere in Bormio.

Torino, 5 dicembre 1867.

Il Direttore capo di Divisione
Cerbsola.

Visto, *per l'Amministratore centrale*
Galletti.

NOTIZIE ESTERE

Prussia. — La *Gazzetta della Germania del Nord* riproduce un articolo della *Gazzetta di Darmstadt* e scrive poi:

« La *Gazzetta di Darmstadt* dice essere nella natura delle cose che l'Assia si unisca regolar-

mente ai voti espressi dalla Prussia come rappresentante della Confederazione del Nord.

« Quanto a noi pensiamo, che nella natura delle cose sia che non solo l'Assia si associ ai voti della Prussia *regolarmente*, ma *sempre*. Noi giudichiamo che il Governo assiano deliberando per due terzi di un granducato tedesco ha fino ad un certo punto compromessi i riguardi dovuti alla natura delle cose, ed è perciò che non approviamo siffatto procedere contrario alla natura della cosa federale. »

— L'*Havas* reca da Berlino 5 dicembre:

Nei circoli parlamentari si aspetta che il Governo presenterà lunedì alla Camera i trattati conclusi coi principi spossessati e una memoria sulla questione pregiudiciale suscitata dal signor Twesten.

Il *Giornale di Dresda*, sulla fede di vari giornali, assicura che le truppe sassoni saranno trasferite nell'Holstein o a Magonza.

A Berlino si ignora la esistenza di quella voce.

AUSTRIA. — Si legge nel *Nuovo Fremdenblatt* di Vienna:

Nelle istruzioni che il conte Crivelli reca a Roma è detto che il Governo austriaco spera di riuscire alla revisione del Concordato, ormai riconosciuto indispensabile, d'accordo colla Corte di Roma.

L'ambasciatore deve nel tempo stesso accentuare fermamente l'intenzione del Governo austriaco di operare gli emendamenti eventuali mano mano che se ne presenterà il bisogno e d'accordo coi poteri costituzionali dello Stato.

— Scrivono per dispaccio da Monaco 6 dicembre:

Secondo un telegramma mandato da Vienna alla *Stampa della Germania del Sud*, l'aggiornamento della partenza del signor Crivelli procede dalla circostanza che il Governo austriaco esamina la questione di sapere se un ambasciatore specialmente destinato a quella missione, non potesse con maggior sicurezza e prontezza portare a buon fine la revisione del Concordato.

SERVIA. — Scrivono da Belgrado 5 dicembre all'*Havas*:

Si smentisce qui nel modo più formale la notizia data dal *Tagblatt* di Vienna secondo cui il Governo serbo avrebbe declinata una offerta di mediazione dell'Inghilterra trincierandosi dietro l'antecedente esibizione fatta dalla Russia.

Il Governo serbo non ha avuto occasione di declinare l'offerta dell'Inghilterra nè di accettare quella della Russia giacchè nessuna di queste due potenze si è esibita a fare da mediatrice fra lei e la Porta per l'accomodamento delle difficoltà di cui si è per altro canto esagerata la conchiudenza. Il Governo serbo accetterebbe con deferenza i consigli delle potenze, ma nel caso presente non ha ricevuto e non cerca alcun appoggio esterno.

— Telegrafano all'*Havas*:

Belgrado, 5 dicembre.

Il principe Michele non avendo acconsentito a modificare il personale del gabinetto conforme al desiderio manifestato dal signor Ristitch, questi ha dato la sua dimissione. Gli è stato sostituito il signor Petronovich sotto segretario di Stato della giustizia.

La nomina del signor Petronovich come il ritiro dei signori Garaschanine e Ristitch, non deve produrre niun cambiamento nella politica del Governo serbo.

Le voci corse attorno riguardo ad un imminente conflitto tra la Serbia e la Turchia sono prive di fondamento.

RUSSIA. — La *Debatte* pubblica il seguente decreto del governatore della Lituania:

« 1° L'acquisto di beni che non sono soggetti a vendita forzata, ma che avrebbe luogo per via di un libero accordo coi possessori o per asta pubblica allo scopo di pagare imposte arretrate, o debiti privati, è permesso in tutti i governi ai cittadini di razza non polacca e d'ogni religione, ad eccezione della ebraica.

« 2° L'acquisto di beni soggetti a vendita forzata e la permuta di simili beni contro altri collocati in altri governi dell'Impero è riservata unicamente agli individui di razza russa che appartengono alla religione greco-ortodossa.

« La compera di beni di questa categoria è ugualmente proibita agli stranieri naturalizzati russi, a quelli che professano l'antica credenza (*Starowierzen*), ai tartari, ecc. Quelli che fossero autorizzati all'acquisto di questi beni riceveranno un certificato del governatore, senza del quale certificato nessuna vendita potrà aver luogo.

« Quando l'acquisitore non sia munito di questo certificato bisogna farne rapporto al governatore generale, e sottoporgli la decisione dell'affare in questione.

« 3. Per riguardo agli ebrei bisogna tenersi alla decisione presa dal Comitato degli affari delle provincie occidentali e confermata dall'Imperatore, giusta la quale è proibito agli ebrei, senza eccezione, acquistare beni rurali appartenenti ai contadini od alla nobiltà. »

Lo stesso giornale reca ancora un decreto del governatore della Volinia, in data del 21 luglio di quest'anno, ed è del seguente tenore:

« Il governatore generale essendosi accorto che vari nobili della regione occidentale cercano di fare istruire i contadini nella scrittura e nell'idioma polacco e che a questo intento provvedono i contadini che sono al loro servizio di libretti nei quali sono scritte le somme dei loro salari, all'oggetto di destare nei contadini il desiderio di imparare la scrittura polacca per sapere mediante ciò quello che sta registrato nel libretto; — considerando che questi sforzi contrari alle ordinanze non hanno altro scopo fuor quello di mantenere il sentimento nazionale polacco nel paese e polonizzare il popolo; — in conseguenza di ciò il governatore, sotto la data del 13 luglio, degnò incaricarmi di proibire in tutta l'estensione del Governo l'uso della lingua polacca nella contabilità d'ogni specie coi contadini e così pure nelle fittanze, scritture e convenzioni, ecc., ed i contravventori a questo ordine saranno passibili d'una multa da 20 a 30 rubli, a profitto delle scuole parrocchiali della Chiesa ortodossa, con obbligo di riscuoterlo in via amministrativa.

« *Sottoscritto*: gen. maggiore HALLER. »

Leggesi nel *Journal des débats* in data 6 dicembre:

« Ci sembra che dopo la dichiarazione del signor Rouher che la Francia manterrà in ogni caso la esistenza del potere temporale e non soffrirà che esso venga posto in pericolo, non solo in Roma ma nei suoi limiti attuali, ci sembra, diciamo, che dopo una dichiarazione così formale la Conferenza divenga compiutamente inutile ed impossibile. Perchè infatti dovrebbe essa riunirsi ed a che servirebbero le di lei deliberazioni dal momento che la questione che essa dovrebbe esaminare è già sciolta in principio dalla Francia? La politica del Governo imperiale essendo così nettamente impegnata dalle parole del signor Rouher, alle altre potenze non rimane che astenersi, e sarebbe per lo meno strano il chiedere loro un parere dopo avere implicitamente dichiarato che non se ne terrà conto se non in quanto esso sia conforme alla politica francese. Di ciò si faranno accorti senza dubbio a Londra come a Vienna, ed a Berlino come a Pietroburgo, e noi resteremo a Roma soli carichi del grave fardello di cui avevamo sperato per un istante che l'Europa si sarebbe prestata a dividere con noi il peso. »

Parlando poi del discorso pronunciato al Corpo legislativo in questa circostanza dal signor Girolamo David il *Journal des débats* continua:

« Torneremo ad occuparci di questo discorso che merita un esame speciale. Per oggi ci limiteremo a dire che l'onorevole oratore, al pari dei signori Thiers, de Moustier e Chesnelong, non ha mancato di fare le sue riserve riguardo al Sillabo al quale non aderisce intieramente e di dare l'assicurazione che il Papa sentirà la necessità di rinunciare ai vieti principii che spiacciono alle popolazioni. Siccome poi ci si potrebbe accusare di esagerazione o di partito preso, preferiamo lasciare la parola al *Monde* che si incarica di rispondere al signor David ed a quelli che avevano espresse prima di lui le stesse speranze.

« Ciò che non cessa di essere piacevole, dice il *Monde*, è che la maggior parte degli oratori si credono obbligati di sconfessare il *Syllabus*. Nessuno vuol cadere in sospetto di nutrire simpatie per questa dottrina maledetta. Se ne disimpegna fin dove si può la persona del Santo Padre ed i principii fondamentali della religione senza pensare che si tratta anche nel Sillabo di fondamenti, di principii formulati dal Santo Padre, accettati da tutta la Chiesa e che in un edifizio tutto è connesso. Quando si vuol conservare un monumento non si distinguono le colonne rispettando le une e rovesciando le altre. Bisogna d'altra parte riconoscere che tra questi fieri nemici delle dottrine romane, più d'uno pecca per ignoranza; se invece di combatterle si imponesse loro soltanto di esporle, essi non ne traccierebbero che un quadro fantastico. »

« Queste parole, osserva il *Journal des débats*, sono forse un po' acri, ma sono significative. Sta bene che la maggioranza della Camera ed il governo conoscano bene tutta la portata, quella dei suoi voti e questi della sua politica. »

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

Il comune di Stia nella provincia di Arezzo ha offerto lire 10 a favore dei poveri danneggiati dal chòlera nel Regno.

— Rettifichiamo le brevi notizie date nel numero di sabato sul cav. Pacini, soggiungendo come il divorzio fatto dal teatro dal fecondo maestro nel 1830, non fosse che temporaneo. Dopo 6 anni di silenzio, come scrive il D'Arcais nell'*Opinione*, il Pacini riapparve sulle scene, e fu appunto in questo nuovo periodo della sua carriera musicale che scrisse la *Saffo*, cui tennero dietro la *Medea*, il *Buondelmonte*, la *Regina di Cipro*, il *Lorenzino de' Medici* e, nell'anno scorso, il *Don Giovanni di Marana*, rappresentato a Venezia, e *Berta*, a Venezia; tanto che si calcola sommare ad un centinaio le opere scritte pel teatro dall'infaticabile maestro, oltre ad infinite messe, cantate, sinfonie, quartetti.

Il Pacini ebbe tre mogli, le quali lo fecero padre di nove figli; soli cinque gli rimangono superstiti. Il D'Arcais dicendo dell'età sua, mostra credere che fosse più presso agli 80 che ai 70 anni.

— Leggesi nel *Giornale di Napoli* del 7:

Il Vesuvio nelle ultime 24 ore non ha presentato fenomeni diversi da quelli annunziati nel nostro foglio di ieri.

Molti forestieri, principalmente inglesi, sono giunti da Roma e da Firenze in questa settimana.

Ci si assicura che si stiano organizzando a Londra delle corse di piacere per coloro che vogliono recarsi in Napoli a vedere l'eruzione del Vesuvio.

— Leggesi nel *Moniteur du soir*:

Il quattro dicembre di ciascun anno gli artiglieri dell'armata di terra e di mare, i minatori, i zappatori pompieri festeggiano la loro patrona santa Barbara.

Perchè la bella e coraggiosa figlia di Dioscoride, il ricco pagano di Nicomedia, fa essa da patrona degli artiglieri? È una cosa oscura e difficile a spiegarsi. Si sa perchè gli operai che usano il martello festeggiano sant'Eligio; ma cosa mai esiste di comune fra operai che usano la polvere ed il fuoco e la giovane cristiana del tempo di Massimino?

La leggenda racconta che santa Barbara fece voto di celibato contro il volere di suo padre, e che questi la insegui colla spada in pugno; Santa Barbara fu poi condotta al tribunale di Marciano, che le fece mutilare i fianchi con certi ingegni di ferro, la fece bruciare con torcie e battere sulla testa con colpi di martello; e quasi che non bastasse, furioso di vedere che le piaghe appena fatte si rimarginavano, le fece recidere i petti e fustigare attorno alla città, finchè lo stesso Dioscoride avendo sollecitato dal giudice il barbaro piacere di dare il colpo di grazia all'eroica fanciulla, le tagliò la testa mentre ella innalzava le sue preghiere a Dio.

Un'altra versione aggiunge, e questo spiegherebbe fino ad un certo punto perchè i depositi di polvere vengano collocati sotto la protezione di santa Barbara, precisamente come la si invoca durante la tempesta, che Dioscoride fu colpito dalla folgore proprio nel momento in cui eseguiva il suo crudele disegno.

Comunque sia, santa Barbara è da secoli in grande venerazione a bordo delle navi come fra gli artiglieri.

In tutti i nostri porti marittimi e nei nostri arsenali si danno dei banchetti in onore della santa. Vi sono città nelle quali l'effigie di santa Barbara viene portata in processione.

I cannonieri della città di Lilla, la cui istituzione risale al 1417, ebbero dapprima la denominazione di *confratelli di Santa Barbara*, e le lettere patenti che si conservano al municipio di quella città recano che il magistrato accordava ai confratelli una gratificazione straordinaria perchè festeggiassero la loro patrona.

Questo è forse il più antico documento esatto che si conosca sulla festa del 4 dicembre.

— Il giornale di Torino il *Commercio Italiano* porge i seguenti ragguagli intorno al consumo di butirro in Inghilterra:

Chi consideri l'enorme sviluppo che ha preso in Inghilterra il commercio del butirro, non può non rimanerne altamente sorpreso; nè saprebbe rendersi ragione del continuo aumento di consumazione che colà si fa di tale prodotto. Basti il dire che, non bastando i 50 milioni di chilogrammi che il paese produce, se ne importa altrettanta quantità pel valore di it. lire 122,559,850.

A noi Italiani, che ne consumiamo appena 22 milioni di chilogrammi, sembrerà certo straordinario il consumo cinque volte maggiore che se ne fa in Inghilterra; ma tale sorpresa si attenuerà sensibilmente se poniamo mente che in Italia l'uso del butirro è limitato soltanto alle provincie lombardo-venete, piemontesi ed a quelle dell'Emilia, cioè alle provincie del nord d'Italia, mentre nella rimanente parte del Regno il butirro, prodotto industriale, è sostituito da un prodotto più naturale e più consentaneo al nostro clima, cioè dall'olio di olivo.

Interessanti e curiosi sono i dati intorno alla importazione di butirro che si fa in Inghilterra, che noi ci studieremo ora di riassumere.

Ecco da dove presentemente l'Inghilterra ritrae le sue immense provvigioni di butirro, secondo i documenti ufficiali del 1861:

Danimarca . . .	Quint.	19,397	L. st.	105,376
Città Anseatiche	»	128,014	»	664,336
Annover . . .	»	5,236	»	21,466
Olanda . . .	»	367,094	»	1,822,397
Belgio	»	65,601	»	365,545
Francia . . .	»	143,045	»	703,467
Isole del Canale	»	51,458	»	256,185
Stati Uniti . .	»	179,895	»	812,786
America ingl. nord	»	30,452	»	137,962
Altri porti . . .	»	2,580	»	12,874
	Quint.	992,772	L. st.	4,902,394

pari a chil. 50,428,816 ed a L. it. 122,559,850.

Nè credasi che, anzichè al commercio interno, la maggior parte del butirro prodotto od importato serva all'esportazione; imperocchè questa è limitata a 5,634 quintali di butirro estero ed a 96,969 di butirro inglese: in tutto a 102,603 quintali, del valore totale di 491,497 lire st., pari a chil. 5,211,822 ed a lire it. 12,362,425. I principali luoghi di esportazione sono il Portogallo, il Brasile e l'Australia.

Come abbiamo già accennato, l'aumento nell'importazione è sempre in progresso crescente. Infatti l'Olanda, nei cui porti affluiscono anche i butirri russi e tedeschi che si importano nell'Inghilterra, dal 1857 al 1861 ha aumentata l'esportazione nelle isole della Gran Bretagna da 256 mila a 367 mila quintali: nello stesso periodo di tempo le trasmissioni da Amburgo si sono elevate da 49,636 a 119,643 quintali. Brema, che nel 1857 limitavasi ad inviare 63 quintali, ne invia attualmente 837. Le spedizioni dell'Annover si sono elevate nel 1861 a 8,371 quintale. La Danimarca dal 1857 al 1861 ha portate le sue spedizioni da 3,810 a 20,000 quintali, e la Francia da 26,290 a 143 mila quintali. Dei paesi al di là dell'Atlantico gli Stati Uniti sono quelli che da un anno o due hanno fatte le più grandi trasmissioni; lo stesso dicasi del Canadà, le cui importazioni si sono portate da quintali 1,416 nel 1857 a 29,993 nel 1861.

Anche i prezzi in questo periodo di tempo hanno costantemente aumentato, massime rispetto ai butirri di Olanda ed a quelli di Francia.

— Si legge nel *Daily Telegraph* del 4 corrente:

Nella tornata del Parlamento di ieri sera fu presentato un quadro officiale dei nomi delle nazionalità e della durata della dimora dei prigionieri nell'Abissinia, che debbono essere liberati dalla spedizione inglese. A quel quadro è aggiunta la nota degli Europei che non sono prigionieri e sono al servizio del re Teodoro.

Il primo rapporto dà i seguenti nomi dei prigionieri: C. D. Cameron, inglese, console di S. M. a Massowah, che arrivò a Goudar il 23 giugno 1862; L. Kerans, inglese, segretario del console Cameron, e che si crede che lo abbia accompagnato; R. M. Kelvey, inglese; L. Makerer, francese e Pietro, italiano, domestici del console, che credesi lo abbiamo accompagnato nello stesso tempo. Rassam, di nascita siriaco, ma inglese per le sue funzioni, inviato da S. M. nell'Abissinia, e arrivato al campo di Teodoro il 28 gennaio 1866; il luogotenente Prideau e il dottor Blanc, entrambi inglesi e addetti alla missione del signor Rassam. La nota dei domestici di Rassam manca.

Ecco le persone notate fra i prigionieri di Teodoro e la cui posizione è specialmente raccomandata al comandante in capo inglese, benchè la spedizione non vada precisamente in Abissinia per liberarli: A. Bardel, francese, pittore e professore di lingue, già segretario del console Cameron; il reverendo H. Stern, dell'Assia; il reverendo Rosenthal, del Mecklemburg; il reverendo J. M. Flad, prussiano; il reverendo W. Staiger, di Baden; e il reverendo Brandois di Baden, tutti missionari coi quali sono la signora Rosenthal, inglese di nascita; la signora Flad prussiana e i suoi figli A. Flad, F. Flad e P. Flad prussiani.

Oltre le dette persone vi è K. Schiller, prussiano, e T. Essler, ungherese, raccoglitori di cose riguardanti la storia naturale, poi alcuni europei al servizio del re Teodoro e che non sono incarcerati per quanto è noto. La sola informazione che si abbia su ciò è un brano di lettera del Flad, in data del 10 luglio 1866, dal quale si desume che vi sono colà degli operai europei con le loro mogli e figli, in numero di 35.

Tabella delle stanze dei corpi militari al 5 dicembre 1867:

Fanteria.

Brigata granatieri Sardegna, stato maggiore Udine, 1° reggimento Palermo, 2° Udine.

Brigata granatieri Lombardia, stato maggiore Bologna, 3° reggimento Bologna con deposito a Venezia, 4° Bologna con deposito a Treviso.

Brigata granatieri Napoli, stato maggiore Firenze, 5° regg. Firenze con deposito a Padova, 6° Padova.

Brigata granatieri Toscana, stato magg. Arezzo, 7° regg. Arezzo con deposito a Rieti, 8° Arezzo con deposito a Terni.

Brigata del Re, stato maggiore Parma, 1° reggimento Piacenza, 2° Parma con deposito a Cremona.

Brigata Piemonte, stato magg. Brescia, 3° reggimento Milano con deposito a Bergamo, 4° Brescia.

Brigata Aosta, stato magg. Caserta, 5° regg. Nola, 6° Caserta.

Brigata Cuneo, stato magg. Mantova, 7° regg Mantova, 8° Firenze con deposito a Mantova.

Brigata Regina, stato magg. Messina, 9° regg. Catania, 10° Messina.

Brigata Casale, stato magg. Genova, 11° regg. Genova, 12° Genova.

Brigata Pinerolo, stato magg. Torino, 13° regg. Torino, 14° Torino.

Brigata Savona, stato magg. Salerno, 15° regg. Salerno, 16° Salerno.

Brigata Acqui, stato magg. Palermo, 17° regg. Palermo, 18° Palermo.

Brigata Brescia, stato magg. Bologna, 19° regg. Bologna con deposito a Pesaro, 20° Bologna.

Brigata Cremona, stato magg. Milano, 21° regg. Milano, 22° Milano.

Brigata Como, stato magg. Bari, 23° regg. Bari, 24° Barletta.

Brigata Bergamo, stato magg. Pisa, 25° regg. Pisa con deposito a Modena, 26° Lucca con dep. a Parma.

Brigata Pavia, stato magg. Napoli, 27° regg. Napoli, 28° Napoli.

Brigata Pisa, stato magg. Venezia, 29° regg. Venezia, 30° Venezia.

Brigata Siena, stato magg. Firenze, 31° regg. Firenze, 32° Firenze.

Brigata Livorno, stato magg. Ancona, 33° regg. Ancona, 34° Ancona.

Brigata Pistoia, stato magg. Livorno, 35° regg. Livorno, 36° Livorno.

Brigata Ravenna, stato magg. Siena, 37° regg. Siena con deposito a Orvieto, 38° Siena con deposito a Perugia.

Brigata Bologna, stato magg. Chieti, 39° reggimento S. Maria Vet., 40° Chieti.

Brigata Modena, stato magg. Alessandria, 41° regg. Alessandria, 42° Alessandria.

Brigata Forlì, stato magg. Roccarasa, 43° regg. Solmona, 44° Aquila.

Brigata Reggio, stato magg. Spoleto, 45° regg. Perugia con deposito a Verona, 46° Spoleto con deposito a Verona.

Brigata Ferrara, stato magg. Genova, 47° regg. Livorno con deposito a Piacenza, 48° Genova.

Brigata Parma, stato magg. Cagliari, 49° regg. Cagliari, 50° Pavia.

Brigata delle Alpi, stato magg. Terni, 51° regg. Terni con deposito a Bologna, 52° Terni con deposito a Bologna.

Brigata Umbria, stato magg. Palermo, 53° regg. Trapani, 54° Caltanissetta.

Brigata Marche, stato magg. Verona, 55° regg. Verona, 56° Verona.

Brigata Abruzzi, stato magg. Girgenti, 57° regg. Girgenti, 58° Termini.

Brigata Calabria, stato magg. Palermo, 59° regg. Palermo, 60° Palermo.

Brigata Sicilia, stato magg. Gaeta, 61° regg. Gaeta, 62° Gaeta.

Brigata Cagliari, stato magg. Napoli, 63° regg. Napoli, 64° Napoli.

Brigata Valtellina, stato magg. Nocera, 65° regg. Aversa, 66° Nocera.

Brigata Palermo, stato magg. Catanzaro, 67° regg. Catanzaro, 68° Reggio (Cal.)

Brigata Ancona, stato magg. Forlì, 69° regg. Peschiera, 70° Forlì.

Brigata Puglie, stato magg. Cassino, 71° regg. Caserta, 72° Capua.

Corpo d'amministrazione a Torino.

Cacciatori franchi ad Alessandria.

Bersaglieri.

1° Battaglione a Empoli. 2° Rimini. 3° Montevarchi. 4° Massa. 5° Bologna. 6° Napoli. 7° Catania. 8° Firenze. 9° Napoli. 10° Rossano. 11° Rieti. 12° Avezzano. 13° Belluno. 14° Orvieto. 15° Messina. 16° Avezzano. 17° Genova. 18° Mestre. 19° Palermo. 20° Palermo. 21° Firenze. 22° Atessa. 23° Milano. 24° Palermo. 25° Brescia. 26° Napoli. 27° Lugo. 28° Bologna. 29° Ascoli Piceno. 30° Sassari. 31° Palermo. 32° Milano. 33° Palermo. 34° Tagliacozzo. 35° Lecce. 36° Salerno. 37° Sora. 38° Monreale. 39° Livorno. 40° Misilmeri. 41° Livorno. 42° Torino. 43° Alvito. 44° Capua. 45° Castrovillari.

1° Reggimento Cuneo (1). 2° Novara (2). 3° Parma (3). 4° Capua (4). 5° Livorno (5).

Artiglieria.

1° Reggimento (pontieri) a Pavia. 2° Reggimento (piazza) a Torino. 3° Capua. 4° Piacenza. 5° Reggimento (campagna) Venaria Reale. 6° Pavia. 7° Pisa. 8° Verona. 9° Vigevano.

Genio.

1° Reggimento Zappatori a Casale.

Treno d' armata.

Corpo del Treno a Torino.

Deposito cavalli stalloni.

Comando del personale a Ferrara.

Carabinieri Reali.

1ª Legione a Torino. 2ª *soppressa*. 3ª Cagliari. 4ª Milano. 5ª Bologna. 6ª Firenze. 7ª Napoli. 8ª Chieti. 9ª Bari. 10ª Salerno. 11ª Catanzaro. 12ª Palermo. 13ª Verona. 14ª (Allievi) Torino.

Cavalleria di linea.

Reggimento Nizza cavalleria a Saluzzo.
» Piemonte Reale cavalleria a Bologna.
» Savoia cavalleria a Foligno con deposito a Foligno.
» Genova cavalleria a Pistoia con deposito a Firenze.

Lancieri.

Reggimento Lancieri di Novara a Caserta.
» di Aosta a Parma.
» di Milano a Lodi.
» di Montebello a Udine.
» di Firenze a Napoli.
» Vittorio Eman. a Foggia.
» di Foggia a Vercelli.

Cavalleggeri.

Reggimento Cavalleggieri di Saluzzo a Verona.
» di Monferrato a Firenze con deposito a Parma.
» di Alessandria a Milano.
» di Lodi a Vicenza.
» di Lucca a Padova.
» di Caserta a Savigliano.

Reggimento Ussari di Piacenza a Milano.
» Guide a Torino.

(1) Battaglioni che lo compongono: 1° 6° 7° 9° 13° 19° 21° 27° 41°
(2) » 2° 4° 8° 10° 11° 15° 17° 37° 42°
(3) » 3° 5° 12° 18° 20° 23° 25° 38° 43°
(4) » 26° 28° 29° 30° 31° 32° 33° 40° 44°
(5) » 14° 16° 22° 24° 34° 35° 36° 39° 45°

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Nuova York, 7.

La Camera dei rappresentanti ha respinto con 80 voti contro 57 di mettere in istato d'accusa il presidente Johnson.

Parigi, 8.

Leggesi nel *Constitutionnel*:

I giornali hanno annunziato che la Francia e l'Austria avrebbero firmato un trattato prendendo l'impegno di sostenere l'integrità dell'Impero Ottomano. Questa asserzione è priva d'ogni fondamento.

La *Patrie* dice che il principe Napoleone è atteso a Monza, dove si incontrerà col Re Vittorio Emanuele.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 8 dicembre 1867, ore 8 ant.

Oggi il barometro si è innalzato di 4 a 5 mm. nel nord e si è abbassato leggermente nel sud.

Le pressioni sono sempre sotto la normale di 15 mm.; pioggia qua e là; cielo nuvoloso, e mare calmo. Dominano con poca intensità i venti di nord-ovest e nord-est.

Le pressioni sono generalmente basse in tutta l'Europa, e il barometro s'innalza leggermente.

Qui il barometro è stazionario dalla mattina.

Continua la stagione incerta.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 8 dicembre 1867.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 744,6	mm 745,0	mm 747,2
Termometro centigrado	5,0	7,0	2,0
Umidità relativa	57,0	40,0	55,0
Stato del cielo	nuvolo	sereno nuvolo	sereno e nuvoli
Vento direzione / forza	N debole	E quasi for.	E debole

Temperatura massima . . . . . . + 7,2
Temperatura minima . . . . . . + 2,0
Minima nella notte del 9 dicembre. — 3,0

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (Firenze, 9 dicembre 1867)

VALORI		VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORR. L	FINE CORR. D	NOMINALE	PREZZI FATTI
Rendita italiana 5 0/0	god. 1 luglio 1867		51 »	50 95	51 »	50 95	» »	
Impr. Naz. tutto pagato 5 0/0	lib. 1 ottob. 1867		68 50	68 35	» »	» »	» »	
Id. 3 0/0	» »		34 25	34 10	» »	» »	» »	
Imprestito Ferriere 5 0/0	» 1 genn. 1867	840	» »	» »	» »	» »	» »	
Obbl. del Tesoro 1849 5 0/0 p. 10	»	840	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni della Banca Naz. Toscana	» ex coupon	1000	» »	1415	» »	» »	» »	
Dette Banca Nazionale nel Regno d'Italia	»	1000	1565	1560	» »	» »	» »	
Cassa di sconto Toscana in sott.	»	250	» »	» »	» »	» »	» »	
Banca di Credito italiano	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni del Credito Mobil. ital.	»		» »	» »	» »	» »	» »	
Obbligazioni Tabacco 5 0/0 . .	»	1180	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni delle SS. FF. Romane . .	» 1 luglio 1866	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane)	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 5 0/0 delle suddette . .	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 3 0/0 delle SS. FF. Rom.	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni delle ant. SS. FF. Livor.	»	420	» »	» »	» »	» »	» »	
Dette (dedotto il supplemento)	» 1 genn. 1867	420	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 3 0/0 delle suddette CD	» 1 luglio 1867	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Dette	» 1 marzo 1867	420	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 5 0/0 delle SS. FF. Mar.	» 1 genn. 1867	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Dette (dedotto il supplemento)	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni SS. FF. Meridionali . . .	» 1 luglio 1867	500	191 »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 3 0/0 delle dette	» 1 ottob. 1867	500	120 »	118 »	» »	» »	» »	
Obblig. dem. 5 0/0 in ser. comp.	»	505	404 »	402 »	» »	» »	» »	
Dette in serie di 1 e 2 . .	»	505	» »	» »	» »	» »	» »	
Dette in serie non comp.	»	505	» »	» »	» »	» »	» »	
Imprestito comunale 5 0/0 obbl.	» 2ª emissione	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Detto in sottoscrizione	» 1 genn. 1867	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Detto liberato	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Imprestito comunale di Napoli	» 1 genn. 1867	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Detto di Siena	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Pantelegrafo Caselli	»		» »	» »	» »	» »	» »	
Detto 2 ser. . . .	»		» »	» »	» »	» »	» »	
5 0/0 italiano in piccoli pezzi . .	» 1 luglio 1867		» »	» »	» »	» »	51 3/4	
3 0/0 idem	» 1 ottob. 1867		» »	» »	» »	» »	35 »	

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar. .	30			Londra	30		
dto.	30			Trieste	30			dto.	90	28 10	28 03
dto.	60			dto.	90			Parigi	30		
Roma	30			Vienna	30			dto.	90	112 1/4	111 7/8
Bologna	30			dto.	90			Lione	90	—	—
Ancona	30			Augusta	30			dto.	90	—	—
Napoli	30			dto.	90			Marsiglia	90	—	—
Milano	30			Francoforte . . .	30			Napoleoni d'oro . . .		22 38	22 35
Genova	30			Amsterdam . . .	90						
Torino	30			Amburgo	90			*Sconto Banca* 5 0/0			

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0/0 51 - 50 90 - 95 per cont. e fine 15 corr.

Il sindaco: A. MORTERA.

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

AVVISO.

I signori Bozzo Gaetano, Gerolamo Ermirio, Tommaso Marcenaro e Costantino Rossi in nome proprio e di Francesco Marcenaro e Carlo Semino hanno presentato istanza a questa prefettura per ottenere in concessione la miniera di rame situata nella località detta Linajuolo (comune di Rovegno, circondario di Bobbio) dichiarata scoperta e concessibile col decreto del Ministero di agricoltura, industria e commercio 27 gennaio 1867.

Esaurite le formalità prescritte dall'art 43 della legge 20 novembre 1859, il sottoscritto, a' sensi e per gli effetti dello stesso articolo, manda ora pubblicare il presente estratto della detta istanza nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* ed in quella della provincia.

I piani relativi a detta domanda saranno visibili presso la prefettura di Pavia, presso la sottoprefettura di Bobbio e l'uffizio comunale di Rovegno.

Pavia, 2 dicembre 1867.

Il Prefetto
Firmato: A. CALENDA.

4240

INTENDENZA MILITARE DELLA DIVISIONE DI FIRENZE

AVVISO D'ASTA.

Si notifica che d'ordine del Ministero della guerra nel giorno 18 dicembre 1867, alle ore 10 antimeridiane si procederà in Firenze, nell'ufficio suddetto, situato nell'ex-liceo Candeli in via dei Pilastri, avanti l'intendente militare della divisione all'appalto col mezzo dei pubblici incanti del

Servizio dei trasporti militari nel Regno
durante il novennio 1868-1876.

L'impresa avrà principio col 1° gennaio 1868, e sarà continuativa a tutto dicembre 1876.

I capitoli d'appalto sono visibili presso gli uffici d'intendenza militare delle località in cui avrà luogo la pubblicazione del presente.

Il deliberamento seguirà a favore di colui che sui prezzi stabiliti dal capitolato 16 novembre 1864, modificato colle varianti ed aggiunte 1867, avrà offerto di confronto ai coofferenti un maggiore ribasso di un tanto per cento superiore al ribasso minimo stabilito dal Ministero della guerra, nella sua scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

I partiti da presentarsi dagli accorrenti dovranno essere redatti in carta bollata da L. 1, firmati e suggellati.

Non saranno accettati i partiti che contenessero condizioni, distinzioni o riserve.

I fatali per la presentazione del ribasso del ventesimo sono fissati a giorni cinque decorrendi dalle ore 10 antimeridiane del giorno del deliberamento.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a far partito dovranno depositare nelle tesorerie provinciali o nelle casse dei depositi e prestiti la somma di lire centomila in danari od in titoli del debito pubblico al portatore, fruttanti l'interesse del 5 per 100. Sono ammessi i titoli nominativi purchè liberi da ogni vincolo ed attergati in bianco.

Il deliberatario poi dovrà presentare una cauzione di lire trecentomila a norma della legge 16 febbraio 1854 in danaro od in titoli del Debito pubblico al portatore, fruttanti l'interesse del 5 per 100.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutti gli uffici d'intendenza militare delle località in cui seguirà la pubblicazione del presente, rimettendo ad un tempo ai medesimi la ricevuta del fatto deposito.

Si avverte però che tali partiti non potranno essere tenuti in alcun conto qualora non pervenissero officialmente a questa intendenza militare prima dell'apertura dell'incanto.

Le spese di registro, di emolumento, di carta bollata, di copia ed ogni altra inerente alla stipulazione del contratto sono a carico del deliberatario giusta il prescritto dall'art. 103 del regolamento 25 novembre 1866.

Firenze, addì 2 dicembre 1867.

Per detta militare Intendenza:
Il Sottocommissario di guerra
SALVI.

4190

PREFETTURA della Provincia di Napoli

INCANTO A SCHEDE SEGRETE

Liquidazione dell'asse ecclesiastico pervenuto al demanio dello Stato per effetto delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867.

VENDITA DI BENI APPARTENENTI AL DETTO ASSE ECCLESIASTICO.

Il pubblico è avvisato che alle ore 10 antimeridiane del giorno 16 dicembre 1867 si procederà in una delle sale dell'ufficio di prefettura agl'incanti per mezzo di schede segrete e, senza ammettersi successivo aumento sul prezzo di aggiudicazione dei beni pervenuti al demanio dall'asse suddetto, e descritti ai lotti unici delle tabelle 74 a 85 e 93, riportate nell'elenco 1° pubblicato nel supplemento del *Giornale di Napoli* n. 260, quali documenti trovansi depositati nell'ufizio della Direzione demaniale.

I beni che si pongono in vendita consistono:

N° dell'elenco	Lotto	
34.	Unico,	Quartino al 2° piano vico Carminello al Mercato, n. 5.
35.	»	Altro ivi.
36	»	Quartino al terzo piano ivi.
37.	»	Altro ivi.
38.	»	Quartino al primo piano n. 8 ivi.
39.	»	Altro ivi.
40.	»	Altro ivi.
41.	»	Quartino al secondo piano ivi.
42.	»	Altro ivi.
43.	»	Altro ivi.
44.	»	Altro ivi.
45.	»	Quartino al terzo piano ivi.
53.	»	Basso n. 16 ivi.

L'incanto sarà aperto sui seguenti prezzi d'estimo:

			Spese da anticiparsi dall'aggiudicatario
34.	Unico.	L. 1,350 50	L. 73
35.	»	» 1,457 60	» 77
36.	»	» 1,576 51	» 81
37.	»	» 1,623 40	» 82
38.	»	» 1,612 68	» 82
39.	»	» 1,612 68	» 82
40.	»	» 1,468 89	» 77
41.	»	» 1,705 02	» 85
42.	»	» 1,909 86	» 92
43.	»	» 1,691 81	» 85
44.	»	» 1,909 86	» 92
45.	»	» 1,763 13	» 87
53.	»	» 1,987 53	» 104

Le suddette cifre di spese dovranno essere aumentate in ragione di lire 3 30 per cento sull'ammontare della differenza tra il prezzo d'asta e quello dell'aggiudicazione in conto delle spese per tasse di trapasso e d'iscrizione ipotecaria compreso il decimo di guerra. I signori ricevitori presso cui si faranno i depositi avranno cura di esigere detto aumento sotto la loro responsabilità.

Ciascun offerente rimetterà la sua offerta in piego suggellato a chi presiede agl'incanti.

Ciascuna offerta dovrà essere accompagnata dal certificato del seguito deposito del decimo del prezzo.

Napoli, 30 novembre 1867.

Il Direttore compartimentale del demanio
Carignani.

4256

Bando.

Sopra rapporto dei sindaci del fallimento della Società anonima denominata Cassa sociale di prestiti e risparmi con sede centrale in questa città col quale nel mentre hanno rappresentato essersi finalmente superate le giustificate difficoltà che li avevano costretti a chiedere ripetute proroghe alla verificazione dei crediti prescritta dall'articolo 602, Codice di commercio, fecero istanza onde si addivenga alla medesima, il giudice delegato alla relativa procedura signor cavaliere Carlo Servolini, ha ordinato che tale verifica (cui hanno diritto d'intervenire tutti i creditori in virtù del disposto dall'articolo 603 citato Codice e da effettuarsi in altra delle sale d'udienza di questo tribunale alla presenza di lui o del giudice signor Luigi Legnani che gli venne sostituito nel caso di suo impedimento) debba aver luogo col concorso di soli due sindaci per non inciampare il regolare andamento dell'amministrazione e limitarsi *per ora ai crediti risultanti da libretti di risparmio* in vista dell'insinuazione di un considerevole numero di essi che si approssima alla cifra di diecimila (10,000) e della diversa condizione dei creditori, salvo di chiamare a tempo debito, sia con bando, sia con lettere circolari, gli altri creditori.

Lo stesso signor giudice delegato ha disposto altresì che la verifica dei libretti abbia principio e sia continuata senza interruzione sotto l'osservanza dei termini, delle disposizioni e direttive qui sotto indicate *siccome strettamente indispensabili* non pure ad adempiere alle prescrizioni e formalità portate dal Codice commerciale, ma eziandio ad evitare pericolo d'incagli con danno dei creditori, ritenuto che ai medesimi non potrà derivare alcuna conseguenza per la diversità del tempo della verifica dei crediti insinuati inquantochè nessun *riparto verrà autorizzato se non a verificazione compiuta*

I.

Pei creditori di tutte le sedi indistintamente il cui cognome cade sotto la lettera:

A, dall'	8 gennaio	1868 al	23 gennaio	1868 inclusivi,	ore 11 antim.
B,	27 »	»	18 marzo	id.	id.
C,	23 marzo	»	28 aprile	id.	id.
D,	30 aprile	»	6 maggio	id.	id.
F,	8 maggio	»	14 »	id.	id.
G,	18 »	»	23 »	id.	id.
I, il	25 »				id.
L, dal	27 »	»	23 »	id.	id.
M,	2 giugno	»	17 luglio	id.	id.
N,	20 luglio	»	21 »	id.	id.
O, il	23 »	»			id.
P, dal	27 »	»	7 agosto	id.	id.
Q, il	10 agosto	»			id.
R, dal	12 »	»	20 »	id.	id.
S,	24 »	»	4 settembre	id.	id.
T,	9 settembre	»	15 »	id.	id.
U, il	17 »	»			id.
V, dal	21 »	»	23 »	id.	id.
Z, il	25 »	»			id.

II.

I procuratori dovranno esibire il mandato conforme anche alle disposizioni di legge sulle tasse di bollo e registro, notandosi a scanso di dubbiezza e di pregiudizio, che qualora non fosse *speciale per l'atto di verificazione*, deve essere registrato a termini dell'articolo 82 della tariffa annessa alla legge 14 luglio 1866 e relativa osservazione.

III.

Attesa la circostanza suaccennata che il numero dei libretti da verificarsi si avvicina alla rilevante cifra di *diecimila*, e taluni ne posseggono molti, ai singoli creditori verrà con apposita lettera circolare individuale (*della quale dovranno essere muniti presentandosi all'udienza*), designato il giorno, in cui dovranno comparire per la verifica dei loro crediti, e ciò per evitar loro, per quanto è possibile, ogni perditempo; salvo del resto il loro diritto di assistere alla verificazione dei crediti a sensi e per gli effetti dell'articolo 603, Codice commercio; e ritenuto che, ove mai per cause impensate, la verifica non potesse aver luogo nel giorno dalla rispettiva circolare designato al creditore, presentandosi all'udienza munito della circolare medesima, verrà fissata altra giornata, la più possibile vicina, se non la successiva.

IV.

Sempre allo scopo di evitare possibilmente ogni perditempo ai creditori, il tribunale provvide a che altri due giudici, alternandosi fra loro, si trovino al tribunale in ogni giorno, in cui avrà luogo la verifica dei crediti, per ricevere *tosto dopo verificato il credito*, il giuramento prescritto dall'articolo 607, Codice di commercio; — ritenuto che *nessun creditore potrà conseguire la quota a lui competente nei riparti, se non dopo prestato il giuramento.*

V.

Per quei creditori pei quali si presentassero procuratori o rappresentanti diversi da quelli che fecero l'insinuazione del credito, si terranno ferme le giornate, che si sarebbero designate per gli insinuanti, e quindi a seconda della *lettera*, sotto cui cadeva il nome degli insinuanti medesimi e ciò per non portar alterazione ai calcoli che servirono di base nella designazione delle giornate.

VI.

I procuratori devono domandare *verbalmente*, all'atto della verifica, che sia determinata la giornata in cui i loro mandanti possano essere ammessi alla prestazione del giuramento; e, qualora gli stessi mandanti non abbiano domicilio in Milano, perchè venga richiesta l'autorità del luogo di loro residenza a ricevere tal giuramento.

Milano, dalla cancelleria del tribunale di commercio, li 5 dicembre 1867.

4271 — Il cancelliere ANGHINELLI.

SOCIETA ANONIMA
PER ILLUMINAZIONE A GAS DELLA CITTÀ DI NOVARA

Il Consiglio d'amministrazione in adunanza 10 novembre ha deliberato l'ammortizzazione pel 1867 di numero centodieci (110) obbligazioni.

L'estrazione a sorte delle medesime avrà luogo al tocco di venerdì 27 corrente nel locale delle adunanze del Consiglio, casa Cipollini, sotto i portici nuovi.

Novara, il 5 dicembre 1867.

Per il Consiglio d'amministrazione
Il Presidente: NATALE SANTINI.

4270

COMITATO PROMOTORE
DEL MONUMENTO AL CONTE SANTORRE DI SANTAROSA
da erigersi in Savigliano (Piemonte).

Per difetto di numero legale nella congrega del 1° corrente dicembre all'oggetto di provvedere definitivamente all'attuazione del monumento, il Comitato promotore, a tenore del programma e delle liste di soscrizione, invita i signori azionisti a nuova generale adunanza nel palazzo civico di Savigliano per le ore 10 1/2 antimeridiane di domenica 15 corrente mese. In questa qualunque numero d'intervenienti potrà prendere valida deliberazione.

Savigliano, 4 dicembre 1867.

Per il Comitato
MICHELE RASERI, *Presidente*
Not. GIACINTO NEGRO, *Segretario*.

4268

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Scorporo dei terreni ademprivili del comune di Gonnesa.
(Legge 4 gennaio 1863)

AVVISO.

Si fa noto che il signor prefetto della provincia di Cagliari con decreto in data 18 giugno 1867 dichiarò esecutorio il reparto in due lotti dei terreni ademprivili posti nella giurisdizione del comune di Gonnesa, e che per effetto di tale decreto è passato in piena proprietà alla Compagnia Reale delle Ferrovie di Sardegna il lotto segnato di lettera A sul piano regolare e su gli altri atti relativi al reparto, il quale lotto è situato nelle regioni is Arrenas. — È composto di pascoli nudi, aventi assieme la superficie di ettari 109. — Confina: a tramontana e levante, per mezzo dell'andamento del rio sa Mazza fino ad arrivare al punto detto fossu Franciscu Pani, e da questo per mezzo di due rette determinate dai punti Guardiedda bingia lizi, e l'imboccatura della strada Ria Pintixedda, limitando alle proprietà private; a mezzogiorno, per mezzo dell'andamento della strada Morì s'Ecca ortu is Arenas; e di una linea retta di 810 metri che segue la cresta di piccoli poggi de Prage Mesu, la quale costituisce il limite di divisione dei due lotti; a ponente, per mezzo dell'andamento della spiaggia del Mediterraneo della lunghezza di 1,540 metri che raggiunge la foce del Rio Mazza.

Il Direttore tecnico
ACHILLE APROSIO.

3786

PREFETTURA della Provincia di Napoli

INCANTO A SCHEDE SEGRETE.

Liquidazione dell'asse ecclesiastico pervenuto al demanio dello Stato per effetto delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867.

VENDITA DI BENI APPARTENENTI AL DETTO ASSE ECCLESIASTICO.

Il pubblico è avvisato che alle ore 10 antimeridiane del giorno 16 dicembre 1867 si procederà in una delle sale dell'ufficio di prefettura agl'incanti per mezzo di schede segrete, e senza ammettersi successivo aumento sul prezzo di aggiudicazione dei beni pervenuti al demanio dall'asse suddetto, e descritti al lotto 4, tabella 30, ai lotti unici delle tabelle 13, 53, 54, 55, 36, 94, ed ai lotti unici delle tabelle 56, 61 a 67, riportate nell'elenco 1° pubblicato nel supplemento del *Giornale di Napoli* n. 260, quali documenti trovansi depositati nell'ufficio della direzione demaniale.

I beni che si pongono in vendita consistono:

N. dell'elenco	Lotto	
54.	4.	Parte del fondo detto Cimiliarco e Cimiliarchiello nel comune di Casoria, di moggia 9 810, con il secondo basso di fronte al cortile del fabbricato grande, non che l'uso in comune coll'intero fondo dei comodi rurali.
5.	Unico.	Una stanza ed un basso n. 16, altra ed altro basso n. 17, altra ed altro basso n. 18 vico Finale a Sant'Antonio abate.
10.	»	Basso vico Orto del Conte al Mercato, n. 23.
11.	»	Primo piano n. 24 e bottega con dietrobottega n. 25 ivi.
12.	»	Quartino al secondo piano n. 24 ivi.
13.	»	Quattro bassi, cioè due al vico Vetriera Vecchia al Lavinaio n. 15 e 17, e gli altri due al vico Pergola, numeri 12 e 13.
26.	»	Basso alla Strettola degli Orefici n. 28.
14.	»	Quartino al secondo piano, vico Orto del Conte al Mercato n. 24.
20.	»	Altro al quarto piano ivi.
21.	»	Stanza sull'astrico ivi.
22.	»	Idem idem.
23.	»	Quartino al primo piano ivi n. 26.
24.	»	Basso n. 27 ivi.
25.	»	Quartino al 1° piano al vico Carminello al Mercato n. 5.
27.	»	Idem idem.

L'asta sarà aperta sui seguenti prezzi d'estimo:

			Spese da anticiparsi dall'aggiudicatario
54.	4	L. 12,891 99	L. 454
5.	Unico.	» 6,504 23	» 243
10.	»	» 2,118 95	» 99
11.	»	» 3,917 97	» 158
12.	»	» 2,398 02	» 108
13.	»	» 3,644 60	» 149
26.	»	» 529 83	» 46
14.	»	» 4,026 10	» 162
20.	»	» 3,975 42	» 160
21.	»	» 1,270 10	» 71
22.	»	» 1,328 »	» 73
23.	»	» 1,734 76	» 86
24.	»	» 1,730 42	» 86
25.	»	» 1,270 10	» 71
37.	»	» 1,309 87	» 72

Le suddette cifre di spese dovranno essere aumentate in ragione di L. 3 30 per cento sull'ammontare della differenza tra il prezzo d'asta e quello dell'aggiudicazione in conto delle spese per tasse di trapasso e d'iscrizione ipotecaria, compreso il decimo di guerra. I signori ricevitori presso cui si faranno i depositi avranno cura di esigere detto aumento sotto la loro responsabilità.

Ciascun offerente rimetterà la sua offerta in piego suggellato a chi presiede agl'incanti.

Ciascuna offerta dovrà essere accompagnata dal certificato del seguito deposito del decimo del prezzo.

Napoli, 28 novembre 1867.

Il Direttore compartimentale del demanio
Carignani.

4226

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE GENERALE DELLE ACQUE E STRADE

AVVISO D'ASTA.

Il simultaneo incanto tenutosi il 4 dicembre corrente da questo Ministero (Direzione generale delle acque e strade) e dalla regia prefettura di Lecce, essendo andato deserto, si addiverrà alle ore 12 meridiane di lunedì 30 dicembre corr., in una delle sale dei surriferiti uffizi, dinanzi i rispettivi capi, simultaneamente ad una second'asta col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, pello

Appalto dei lavori d'escavazione dei porti di 1ª, 2ª e 3ª classe, rade e spiaggie del mare Jonio, e nell'Adriatico dal Capo di Santa Maria di Leuca ad Ortona per la complessiva presunta somma di L. 1,500,000.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare in uno dei suddesignati uffici le loro offerte estese su carta bollata (da lire una) debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede rassegnate dagli accorrenti. Quindi da questo dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, sarà deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il miglior oblatore, qualunque sia il numero dei concorrenti e delle offerte, sempre quando sia stato superato od almeno raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'ufficio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del capitolato d'appalto in data 30 settembre 1867, visibile nei suddetti uffizi di Firenze e Lecce.

I lavori dovranno intraprendersi a seguito dell'approvazione superiore del contratto, e dopo esteso il verbale di consegna, e dureranno anni 3.

I pagamenti saranno fatti a rate mensili in proporzione dell'avanzamento dei lavori, sotto la ritenuta del 20° a guarentigia da corrispondersi a seguito del finale collaudo dei lavori e dopo la regolare restituzione all'amministrazione dei mezzi d'opera somministrati all'appaltatore.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare un certificato d'idoneità all'esecuzione di lavori nel genere dei sovra accennati, rilasciato da un ispettore od ingegnere capo del Genio civile in servizio in data non anteriore di sei mesi; saranno anche ammessi i certificati rilasciati dagli uffici governativi esteri debitamente legalizzati, purchè presentati nei suddetti uffici di Firenze e Lecce dieci giorni prima dell'asta.

2° Fare il deposito interinale di lire 50,000 in numerario o biglietti della Banca Nazionale.

Per guarentigia dell'adempimento delle assuntesi obbligazioni dovrà l'appaltatore, nel perentorio termine che gli sarà fissato dall'amministrazione, depositare in una delle casse governative a ciò autorizzate, lire 300,000 in cartelle del debito pubblico al valor nominale, e stipulare il relativo contratto con fideiussore, a tenore dell'art. 6 del capitolato, presso l'ufficio dove seguirà l'atto di definitiva delibera.

Le spese tutte inerenti all'appalto, nonchè quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Non stipulando fra il termine che gli sarà fissato dall'amministrazione l'atto di sottomissione con guarentigia, il deliberatario incorrerà di pieno diritto nella perdita del fatto deposito interinale, ed inoltre nel risarcimento d'ogni danno, interesse e spesa.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni 10 successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo dicastero in Firenze e Lecce, dove verranno pure ricevute tali oblazioni.

Firenze, 5 dicembre 1867.

Per detta Direzione Generale
A. Verardi, *capo sezione.*

4266

4247 **Estratto.**

Mediante pubblico istrumento del dì cinque dicembre mille ottocento sessantasette, rogato dal notaro ser Vincenzio Guerri, da registrarsi nel termine prescritto dalla legge, i signori Rosa del fu Pietro Bianchini vedova Sieni, possidente domiciliata in Firenze, usufruttuaria, ed Eugenio, don Gustavo, Fabio-Francesco, Rosa moglie del signor Napoleone Biondi e dal medesimo assistita, e Teresa del fu Francesco Mascalchi, possidenti domiciliati il primo e l'ultima a Poppi, il secondo a Castel Focognano, il terzo ad Arezzo ed i coniugi Biondi a Rossina, proprietari per una metà; Augusto e Beatrice del fu Tommaso Romanini, possidente il primo domiciliato per ragione d'impiego a Cesena, e la seconda moglie di Ferdinando Strada e dal medesimo assistita, domiciliata a Forlì; Caterina del fu Andrea Sieni vedova di Tommaso Romanini, possidente domiciliata a Forlì, erede assieme con i nominati Augusto e Beatrice Romanini della signora Filomena Romanini figlia e respettivamente sorella dei medesimi; e Paolo del fu Luigi Pini, trafficante domiciliato a Forlì, in questa parte come padre e legittimo amministratore della di lui figlia minorenne Elodia, e questa quale erede della propria madre Carolina Romanini, abilitato a quanto appresso con decreto del tribunale di Forlì del 7 ottobre 1867, proprietari per l'altra metà; e per detti Mascalchi e Romanini assenti, il signor Raffaello del fu Francesco De Lellis, loro mandatario in ordine alle procure del dì 11 e 15 ottobre 1867; la prima recognita dal notaro a Rossina ser Francesco Marcucci, e la seconda dal notaro a Forlì Leonida Pettini, a causa della espropriazione per pubblica utilità ordinata col decreto reale del dì 26 marzo 1865 per la costruzione in Firenze di un mercato principale e opere accessorie, hanno ceduto, venduto e trasferito alla comunità di Firenze:

Una casa posta in Firenze nel popolo di San Lorenzo, in via Sant'Antonino, al numero stradale 61, rappresentata al catasto della comunità di Firenze in sezione E dalle particelle di n° 561, 562, articolo di stima 352, con rendita imponibile di lire toscane 164 70, pari a L. it. 138 35, alla quale confina: a 1° levante, sig. Giovanni Marcucci; 2° mezzogiorno, via Sant'Antonino; 3° ponente, sig. Giuseppe Marcheselli; 4° a tramontana, sig. Campolmi Antonio e Silvano Casini, salvo se altri, ecc.

Qual vendita e respettiva compra è stata fatta per il prezzo di lire italiane quattordicimila trecento, che dovrà esser pagato dalla comunità di Firenze insieme con i frutti alla ragione del cinque per cento all'anno dal dì 1° maggio 1866, salva la prova della libertà del fondo espropriato decorsi che sieno trenta giorni da quello nel quale sarà inserito il presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* per i fini ed effetti voluti dall'art. 54 della legge de'25 giugno 1865. Dovrà però il detto prezzo rimanere presso la comunità di Firenze fintantochè resterà pendente l'usufrutto della signora Rosa Bianchini vedova Sieni, corrispondendo alla medesima il frutto alla ragione del cinque per cento all'anno ogni semestre la rata in scadenza, salva quella diminuzione che il prezzo suddetto subisse per titoli di credito ipotecari inscritti che potessero dimettersi col prezzo stesso.

Dott. LUIGI LUCII
proc. della comunità di Firenze.

Editto.

D'ordine dell'illustrissimo sig. giudice delegato al fallimento di Angiolo Barbetti e figli sono convocati per la mattina del dì 17 decembre corrente, a ore 12 meridiane, nella Camera di consiglio di questo tribunale, tutti i creditori del fallimento suddetto, non esclusi gli ipotecari, i privilegiati e quelli con pegno per deliberare sul contratto di unione.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio.

Li 7 dicembre 1867.

4269 — F. NANNEI, vice canc.

Aggiunta di nome.

Lovisini Pietro Maria del comune di Novara, per decreto ministeriale 27 novembre 1867 fu autorizzato ad inserire in questo giornale ufficiale del Regno che ha fatto ricorso a S. M. il Re per avere la facoltà di aggiungere ai suoi due nomi quello di Manfredo.

Pertanto si invita chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni nel termine stabilito dall'art. 122 del reale decreto 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello stato civile.

Novara, 3 dicembre 1867.

Per il richiedente
AVV. BENZI.

4273

CASSA DI RISPARMIO di Figline Val d'Arno.

2ª denunzia di un libretto di credito smarrito, segnato di n° 1987, della seconda serie, col nome di Marchetti Giuseppe, per la somma di lire 252.

Quando non si presenti alcuno a vantare diritti sul suddetto libretto, sarà dalla Cassa suddetta riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Li 5 dicembre 1867. — 4264

Due supplementi a questo numero contengono avvisi d'asta per la vendita di beni ecclesiastici.

FIRENZE — Tip. EREDI BOTTA.